SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2002.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002 . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2002.

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1999, recante composizione e competenze del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2002.

Schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, ai fini della tutela delle informazioni classificate, concernenti la sicurezza interna ed esterna della Stato . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 21 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Biagioni Marco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 10

DECRETO 21 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Anversa Colaboni Clovis Roberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta Pag. 10

DECRETO 21 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Cirstea Irinel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 11

Ministero dell'interno

DECRETO 24 maggio 2002.

Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione . . . . Pag. 12

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 aprile 2002.

Prospetto informativo per l'ammissione al contributo del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali previsto dall'art. 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 . . . . Pag. 19

DECRETO 24 aprile 2002.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Gran Premio F. 3000 di Monza, dell'Infiorata di Noto, della Quintana di Foligno e del Giro dell'Ossola - Manifestazione 2002 . . . . Pag. 21

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 15 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Libraria a r.l.», in Pavia . . . . Pag. 22

DECRETO 15 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «La Vigna a r.l.», in Montecalvo Versiggia . . . . Pag. 22

DECRETO 15 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa di consumo «La Mercatello a r.l.», in Stradella . . . . Pag. 23

DECRETO 15 maggio 2002.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Cagliari. . . . . Pag. 23

DECRETO 20 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Fiorita Tavernelle Emilia a r.l.», in Sala Bolognese. . . . . Pag. 25

DECRETO 22 maggio 2002.

Determinazione per l'anno 2002 di un'ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari . . . . Pag. 26

Ministero delle attività produttive

DECRETO 26 aprile 2002.

Contributi ai consorzi all'esportazione per la partecipazione alla rassegna «Italia in Giappone 2001», mediante l'utilizzo dei fondi residui stanziati dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Pag. 27

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop services 87 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Frosinone e nomina del commissario liquidatore. Pag. 28

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «Nuova Godilonda - soc. coop. a r.l.», in Rosignano Marittimo e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 28

DECRETO 8 maggio 2002.

Annullamento del decreto ministeriale 10 gennaio 2002, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «La Mediterranea 84», in San Marzano sul Sarno . . . Pag. 29

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.O.S. - Centro operativo servizi società cooperativa a r.l.», in Bussolengo e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 29

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Tomaie Società cooperativa a responsabilità limitata», in Mogliano e nomina del commissario liquidatore. . . . Pag. 30

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Solidarcoop cooperativa sociale a. r.l.», in Prato e nomina del commissario liquidatore. . . . . Pag. 30

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gardenia soc. coop a r.l.», in Trevi e nomina del commissario liquidatore. . . . . Pag. 30

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Lampo Piccola soc. coop. a r.l.», in Ravenna e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 31

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Macellatori - Lavorazione sottoprodotti - Trasporto carni società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 31

DECRETO 24 maggio 2002.

Nomina del commissario straordinario della «S.p.a. Società Ittica Europea», in amministrazione straordinaria . . Pag. 32

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 26 marzo 2002.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre 15 anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed impianti a fune . . . . Pag. 32

DECRETO 26 marzo 2002.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre 15 anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed impianti a fune. . . . . Pag. 33

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

DELIBERAZIONE 17 aprile 2002.

Certificato di abilitazione legge n. 46/1990 (Deliberazione n. 108). *Richiedente: ANIEM*. . . . . Pag. 34

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

CIRCOLARE 1° marzo 2002, n. **4.**

Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili Pag. 36

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 28 maggio 2002 n. **14.**

Contratti di coltivazione tabacco raccolto 2002. Adempimenti. Modulistica e standard dei contratti . . . . Pag. 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Soppressione del vice consolato onorario in Košice (Repubblica slovacca) . . . . Pag. 61

Rilascio di exequatur . . . . Pag. 61

Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi di riferimento del 5 giugno 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 61

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2002, n. 13128, recante «Autorizzazione alla dismissione dei beni mobili dello Stato non più utilizzabili». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002) Pag. 61

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Medilabor di Odore dr. Carlo» . . . . Pag. 61

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Trouw Nutrition Italia S.p.a.» . . . . Pag. 62

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Ceva Vetem S.p.a.» . . . . Pag. 62

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfalabor 200» Pag. 62

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eurodimetossina». Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vantage 300» . . . . Pag. 63

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto decreto n. 672 del 13 febbraio 2002, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Soluzione elettrolitica per emofiltrazione al bicarbonato senza potassio Edwards» . . . . Pag. 63

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto decreto n. 674 dell'8 marzo 2002, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "UBIT"». Pag. 63

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Domanda di registrazione della denominazione «Paia de Toucinho de Estremoz e Borba» ai sensi dell'art. 5 del registro (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari . . . . Pag. 63

Domanda di registrazione della denominazione «Thüringer Rostbratwurst» ai sensi dell'art. 5 del registro (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari . . . . Pag. 63

Domanda di registrazione della denominazione «Paio de Estremoz e Borba» ai sensi dell'art. 5 del registro (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari . . . . Pag. 64

Istituto nazionale di previdenza dirigenti di aziende industriali: Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 1, comma 1 e art. 22, comma 1 della legge n. 241/1990). Pag. 64

Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del servizio radiotelevisivo pubblico. Pag. 65

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo: Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 67

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso: Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 67

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 11 marzo 2002 dell'Università dell'Insubria di Varese, recante: «Modificazioni allo statuto.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2002) . . Pag. 67

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 119

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del comparto aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo del 24 maggio 2000, sottoscritto in data 24 aprile 2002.

02A05688

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 120

C O M U N I

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.

02A06110

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2002.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2002), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, in corso di perfezionamento, con il quale sono state autorizzate emissioni integrative di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con altre emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 maggio 2002;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2002, delle seguenti carte valori postali:

a) francobollo commemorativo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in occasione del decimo anniversario della strage di Capaci;

b) francobollo celebrativo della canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina;

c) francobollo celebrativo del bicentenario della istituzione del Ministero dell'interno e dell'istituto prefettizio.

Art. 2.

1. Con separati provvedimenti sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Ministero delle comunicazioni, foglio n. 234

02A07379

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2002.

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1999, recante composizione e competenze del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 8;

Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 1 e 127, comma 12, concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1999, sulla composizione e le competenze del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga;

Visto il combinato disposto dell'art. 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha previsto il trasferimento delle funzioni e delle risorse finanziarie, materiali ed umane del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una struttura denominata «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2001, di nomina del dott. Pietro Soggiu a Commissario straordinario del Governo per le politiche antidroga;

Considerata l'esigenza di adeguare la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga alle vigenti disposizioni in materia di organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1. *Composizione e competenze del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.*

1. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di seguito denominato «Comitato», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o in caso di assenza o di impedimento dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti (in relazione alle competenze sulle aree urbane) e per gli affari regionali.

2. Alle riunioni del Comitato partecipa il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga e di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

3. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

4. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Il Comitato:

ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze psicotrope, a livello interno ed internazionale;

formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività di competenza delle regioni;

esprime il parere sugli atti e sui provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, o in caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, o per delega del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, riguardanti il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze.

6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, della Consulta degli esperti e degli operatori sociali e della Commissione istruttoria dei progetti presentati dalle amministrazioni dello Stato, istituiti ai sensi degli articoli 1, comma 7, 132 e 127, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e trasferiti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del combinato disposto dell'art. 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Comitato si avvale altresì del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

2. *Convocazioni.*

1. Il Comitato è convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o in caso di assenza o di impedimento dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri o, per delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.

2. Il Comitato è convocato anche su richiesta di un Ministro componente.

3. *Conferenza dei dirigenti generali.*

1. La conferenza dei dirigenti generali competenti per la materia, in servizio presso le amministrazioni statali rappresentate nel Comitato, prevista dall'art. 127, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45, è convocata e coordinata dal dirigente preposto alla Direzione generale per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e alcooldipendenze e per l'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La conferenza dei dirigenti generali definisce i criteri e le modalità di attuazione amministrativa delle decisioni assunte dal Comitato, secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

4. *Segreteria del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.*

1. Il supporto di segreteria del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga è assicurato dal Dipartimento nazionale per le politiche antidroga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. *Disposizioni finali.*

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1999, che ha disciplinato la composizione e le competenze del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

Roma, 5 aprile 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 371

02A07354

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2002.

Schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, ai fini della tutela delle informazioni classificate, concernenti la sicurezza interna ed esterna dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 1 e 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato»;

Visto il regio decreto-legge 11 luglio 1941, n. 1161 recante «Norme relative al segreto militare»;

Vista la pubblicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri P.C.M.-A.N.S. 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume I - Sistema di sicurezza - Edizione 1987;

Vista la pubblicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri P.C.M.-A.N.S. 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume III - Sicurezza industriale - Edizione 1993;

Vista la pubblicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri P.C.M.-A.N.S. 1/R/A - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato — Direttiva per la protezione delle informazioni coperte dal segreto di Stato trattate nei sistemi di elaborazione automatica e/o elettronica di dati (E.A.D.) - Edizione 1993;

Vista la pubblicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri P.C.M.-A.N.S. 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume II - Sicurezza delle comunicazioni ed organizzazioni e procedure del servizio cifra - Edizione 1994;

Vista la pubblicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri P.C.M.-A.N.S. COMSEC 256 (B) - Norme relative all'installazione di apparati elettrici ed elettronici che elaborano informazioni classificate - Edizione 1998;

Visto l'atto della Commissione europea datato giugno 1991 con il quale sono stati stabiliti i criteri di valutazione della sicurezza dei sistemi informatici denominati «ITSEC» (Information Technology Security Evaluation Criteria);

Vista la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea (95/144/CE) in data 7 aprile 1995 concernente l'applicazione di omogenei criteri per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione (ITSEC) nell'ambito delle procedure di valutazione e certificazione;

Visto l'atto del Comitato di gestione dell'ISO che recepisce quale International Standard ISO/IEC IS n. 15408, la versione 2.1 dei «Common Criteria», documento recante la definizione dei criteri tecnici di valutazione delle tecnologie dell'informazione;

Visto l'accordo sul Mutuo riconoscimento dei certificati emessi secondo i predetti Criteri comuni nel campo della sicurezza della tecnologia dell'informazione, sottoscritto il 23 maggio 2000 al fine di assicurare la cooperazione e il mutuo riconoscimento, a livello comunitario e internazionale, dei certificati di valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione;

Visto l'art. 5 del citato accordo che dispone che le valutazioni siano condotte secondo uno schema da adottare a cura di ciascun Paese aderente, che garantisca la competenza tecnica dei centri adibiti alla valutazione e l'imparzialità del procedimento;

Vista la Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 28 gennaio 2002 relativa a un approccio comune e ad azioni specifiche nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione;

Ravvisata pertanto la necessità di definire uno schema nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, dei sistemi e dei prodotti destinati alla trattazione delle informazioni classificate, che individui procedure, competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi di valutazione e certificazione;

Acquisito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, espresso nell'adunanza del 28 febbraio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione dello schema nazionale

Il presente schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore delle tecnologie dell'informazione per la tutela delle informazioni classificate disciplina le linee essenziali per la definizione dei criteri e delle procedure da osservare per il funzionamento degli organismi di certificazione e per la valutazione dei prodotti e dei sistemi che gestiscono informazioni classificate.

Lo schema si applica ogniqualvolta una persona fisica o giuridica, le amministrazioni pubbliche e qualsiasi altro ente, associazione od organismo chiede la fornitura o lo sviluppo di un prodotto o di un sistema per la trattazione di tali informazioni.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

1. «Autorità Nazionale per la Sicurezza», in seguito A.N.S., il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero l'Organo dallo stesso delegato per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela delle informazioni, documenti e materiali classificati;

2. «Ufficio Centrale per la Sicurezza», l'articolazione della Segreteria Generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), di cui l'A.N.S. si avvale per l'attività amministrativa concernente la tutela delle informazioni, documenti e materiali classificati;

3. «informazione classificata», ogni informazione, documento o materiale cui sia stata attribuita, da un'autorità competente, una classifica di segretezza;

4. «criteri di valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione» ITSEC, i criteri uniformi di base, a livello europeo, per la valutazione e la certificazione della sicurezza della tecnologia della informazione idonei a consentire il mutuo riconoscimento di un prodotto o di un sistema a livello internazionale;

5. «manuale di valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione» ITSEM, il manuale recante i criteri base necessari per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione;

6. «criteri comuni» (o Common Criteria) i criteri base per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, definiti in un documento tecnico costituente, nella versione 2.1, lo standard internazionale ISO denominato «International standard 15408»;

7. «schema nazionale», l'insieme delle procedure e delle regole nazionali necessarie per la valutazione e certificazione, in conformità ai criteri europei ITSEC e ITSEM o agli standard internazionali ISO/IEC IS-15408, emanati dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione - ISO;

8. «tecnologie dell'informazione», l'insieme delle tecniche hardware e software applicate alla gestione automatica delle informazioni;

9. «sistema», l'insieme di prodotti, funzionalmente o fisicamente interconnessi, destinato al trattamento automatico delle informazioni per un utilizzo specifico in un ambiente definito;

10. «sistema classificato», un sistema impiegato per l'elaborazione, la trattazione, la conservazione e la trasmissione di informazioni classificate;

11. «prodotto», un elemento software o hardware, idoneo a fornire una determinata funzionalità, progettato per essere utilizzato o incorporato in uno o più sistemi;

12. «manuale di valutazione comune» o CEM, il documento tecnico recante i metodi e le procedure di valutazione della sicurezza della tecnologia dell'informazione, secondo i criteri comuni, idonei a consentire il mutuo riconoscimento di un prodotto o di un sistema a livello di omologhi organismi internazionali;

13. «linee guida», gli elementi di base esplicativi delle modalità di applicazione dello schema nazionale di valutazione e certificazione;

14. «committente», il soggetto pubblico o privato che richiede al fornitore lo sviluppo o la fornitura di un prodotto o di un sistema;

15. «fornitore», il soggetto pubblico o privato fornitore del prodotto o del sistema;

16. «ente di certificazione», l'organismo pubblico responsabile della certificazione dei prodotti e dei sistemi informatici, dell'accreditamento dei centri di valutazione nonché della definizione, dell'applicazione e dell'aggiornamento dello schema nazionale;

17. «certificazione», l'attestazione della corretta applicazione dei criteri di valutazione adottati per la realizzazione di un prodotto o sistema;

18. «centro di valutazione» o «CE.VA.», un organismo accreditato dall'A.N.S. in conformità agli standard internazionali, competente per le valutazioni di sicurezza di un prodotto o di un sistema;

19. «valutazione», l'analisi e la verifica da parte di un centro di valutazione della conformità di un prodotto o di un sistema ai requisiti di sicurezza;

20. «accreditamento», il riconoscimento formale dell'imparzialità e competenza di un centro di valutazione ad effettuare le valutazioni;

21. «target di sicurezza», l'insieme degli obbiettivi di sicurezza predefiniti per un prodotto o un sistema da utilizzare quale parametro di riferimento per la valutazione e per la condotta cui attenersi nel corso delle valutazioni;

22. «oggetto della valutazione» il prodotto o il sistema sottoposto a valutazione;

23. «piano di valutazione», il documento prodotto da un centro di valutazione sottoposto all'approvazione dell'ente di certificazione recante la descrizione dell'organizzazione e delle attività necessarie per una specifica valutazione;

24. «profili di protezione», l'insieme dei requisiti ed obbiettivi di sicurezza richiesti ad una categoria di prodotti o di sistemi;

25. «integrità», l'idoneità di un prodotto o di un sistema ad impedire che le informazioni classificate trattate possano essere modificate senza autorizzazione;

26. «disponibilità delle informazioni», la possibilità riconosciuta agli utenti autorizzati, di accedere alle informazioni o ai prodotti dell'attività di elaborazione;

27. «assistenza», il complesso dell'attività di supporto connessa alla formazione dei criteri, all'interpretazione delle disposizioni e alla redazione della documentazione richiesta dallo «schema»;

28. «rapporto finale di valutazione», il rapporto, emesso da un centro di valutazione e sottoposto all'approvazione dell'ente di certificazione, recante in dettaglio le operazioni e le conclusioni di una valutazione di un prodotto o di un sistema;

29. «rapporto di certificazione», il rapporto redatto dall'ente di certificazione nel quale viene attestata l'idoneità del prodotto o del sistema a garantire la sicurezza predefinita nel «target di sicurezza».

Art. 3.

Organismi responsabili

L'ente di certificazione è l'A.N.S. che a tal fine si avvale dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza della Segreteria Generale del Comitato di cui all'art. 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. L'ente di certificazione assicura l'applicazione dello schema nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione per la tutela delle informazioni, documenti ed elementi classificati dalle stesse trattati.

Il Centro di valutazione è l'organo respensabile delle valutazioni di verifica della conformità di un prodotto o di un sistema ai requisiti di sicurezza predefiniti.

Art. 4.

Compiti dell'ente di certificazione

L'ente di certificazione:

a) definisce le regole procedurali per la certificazione dei prodotti o dei sistemi sulla base delle norme e direttive di riferimento nazionali ed internazionali;

b) cura l'accreditamento dei Ce.Va. secondo le procedure individuate dall'art. 7; determina la sospensione o la revoca dell'accreditamento in caso di accertate inadempienze agli obblighi nascenti dalle presenti disposizioni;

c) approva i piani di valutazione ed emana i rapporti di certificazione dei prodotti e dei sistemi sulla base dei rapporti finali di valutazione redatti dal CE.VA., ai sensi dell'art. 8;

d) rilascia le certificazioni sulla base delle valutazioni effettuate;

e) esamina, secondo le procedure individuate dall'art. 10, le eventuali controversie tra le parti coinvolte nel presente schema allo scopo di pervenire, ove possibile, ad una definizione consensuale delle stesse;

f) approva le disposizioni per la valutazione dei prodotti e dei sistemi;

g) esprime pareri sulle procedure concernenti l'attuazione dello schema nazionale di valutazione e certificazione;

h) coordina le attività dei CE.VA.;

i) cura le relazioni con gli enti di certificazione degli altri Paesi;

l) sottoscrive accordi di mutuo riconoscimento con le omologhe strutture degli altri Paesi e sovrintendere alla loro applicazione nell'ambito nazionale;

m) cura la tenuta dell'elenco dei CE.VA. accreditati, con l'indicazione dei settori di attività e del livello massimo di classifica delle informazioni classificate cui i medesimi sono abilitati ad avere accesso;

n) vigila sull'attività dei CE.VA. nel corso delle attività di valutazione;

o) redige ed aggiorna periodicamente la lista nazionale dei prodotti valutati;

p) provvede alla formazione tecnico professionale dei soggetti adibiti alla certificazione e valutazione, curando altresì il rilascio delle abilitazioni di sicurezza richieste agli stessi;

q) istruisce in materia di tutela amministrativa delle informazioni classificate il personale a diverso titolo impiegato nelle attività di valutazione.

Art. 5.

Compiti dei Centri di Valutazione

I CE.VA. valutano i prodotti o i sistemi secondo criteri di indipendenza e imparzialità, nel rispetto degli obblighi di segretezza e di riservatezza. A tal fine:

a) assistono il committente ed il fornitore di un prodotto o di un sistema nella redazione dei documenti di sicurezza;

b) forniscono all'ente di certificazione gli elementi utili per l'individuazione delle metodologie più idonee da adottare, informandolo sulle attività compiute ai fini della valutazione;

c) assicurano la salvaguardia di tutte le informazioni classificate relative al prodotto o al sistema sottoposto alla loro valutazione, anche quelle concernenti le informazioni tecniche acquisite nel corso dell'attività di valutazione;

d) il valutatore di un CE.VA. che abbia prestato assistenza al fornitore per un «oggetto della valutazione» o per parte di esso, non può partecipare alla valutazione dello stesso.

Art. 6.

Compiti del committente e del fornitore

1. Il committente provvede alla definizione dei requisiti di sicurezza del prodotto o del sistema richiesti, ai quali perviene attraverso un'adeguata analisi del rischio del prodotto o del sistema di cui si chiede la certificazione.

2. Il fornitore presenta al CE.VA. la documentazione di propria competenza necessaria per la condotta della valutazione. Egli, inoltre, fornisce al CE.VA. l'oggetto della valutazione, il target di sicurezza e tutta la documentazione e il materiale di supporto relativi agli aspetti di efficacia, correttezza e funzionalità, previsti dai criteri di valutazione applicati. A tale scopo egli può chiedere la collaborazione del committente e del CE.VA.

3. Il fornitore può chiedere al CE.VA. una stima del costo della valutazione, al fine di definire l'offerta da presentare al committente. A tale scopo fornisce:

a) la documentazione concernente i requisiti di sicurezza redatti dal committente;

b) il disegno architetturale della soluzione;

c) le proposte identificative dei prodotti e dei sottosistemi previsti dalla soluzione proposta;

d) eventuali profili di protezione di riferimento.

4. Il fornitore può chiedere in qualsiasi momento l'interruzione di una valutazione in corso, dandone comunicazione all'ente di certificazione.

Art. 7.

Procedure per l'accreditamento del CE.VA.

L'ente pubblico o privato, che intende ottenere l'accreditamento del proprio laboratorio quale centro di valutazione di prodotti o di sistemi in conformità al presente schema, deve farne domanda all'ente di certificazione. L'accreditamento è subordinato all'accertamento del possesso da parte del laboratorio dei seguenti requisiti:

a) lo svolgimento dell'attività in locali adeguati e con mezzi idonei ad effettuare le valutazioni dei prodotti o dei sistemi;

b) l'esistenza di un'organizzazione interna in grado di assicurare il controllo ed il rispetto delle misure di sicurezza prescritte e di operare in piena autonomia di giudizio, indipendenza e imparzialità;

c) il possesso delle abilitazioni di sicurezza industriali prescritte;

d) la presenza di personale in possesso delle capacità professionali necessarie per la valutazione di prodotti o di sistemi di sicurezza, in conformità ai criteri in vigore;

e) il possesso da parte del personale impiegato delle abilitazioni di sicurezza richieste dall'ente di certificazione;

f) la conformità ai parametri definiti dalla «european norm (EN) 45001».

L'ente di certificazione, ricevuta la domanda di accreditamento, istruisce la pratica e avvia le necessarie procedure finalizzate ad esaminare le effettive capacità valutative del laboratorio richiedente. L'ente di certificazione richiede altresì al laboratorio di effettuare una valutazione di prova, al termine della quale il laboratorio produce il rapporto di valutazione.

L'ente di certificazione, a conclusione della prova di valutazione e di eventuali accertamenti suppletivi e sulla base della documentazione relativa alle caratteristiche del laboratorio e del personale impiegato, redige entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di accreditamento un verbale recante la descrizione delle procedure osservate nonché l'assenso o il diniego al rilascio del certificato di accreditamento.

L'accreditamento ha validità triennale.

Art. 8.

Procedure per la valutazione e certificazione di un prodotto o di un sistema

1. Il committente interessato alla realizzazione e acquisizione di un prodotto o di un sistema definisce le specifiche di sicurezza richieste che costituiscono il riferimento base per lo sviluppo e la valutazione dell'oggetto della valutazione.

2. La valutazione di un prodotto o di un sistema è effettuata su richiesta del fornitore che fornisce all'ente di certificazione e al CE.VA. gli elementi necessari per il giudizio. A tal fine il fornitore produce l'oggetto della valutazione e ogni documentazione o materiale necessari per la valutazione del prodotto o del sistema.

3. Il fornitore individua tra i CE.VA. accreditati quello al quale affidare la valutazione di sicurezza, dandone comunicazione all'ente di certificazione.

4. Il CE.VA. produce all'ente di certificazione il piano di valutazione recante la descrizione delle attività necessarie al processo di valutazione. Il piano viene valutato dall'ente di certificazione che si esprime per l'approvazione entro 60 giorni dalla sua ricezione.

5. Il CE.VA. redige il rapporto finale di valutazione inoltrandolo all'ente di certificazione. Il rapporto è un documento recante informazioni classificate e non può essere rilasciato a terzi senza il consenso delle parti coinvolte nel procedimento.

6. L'ente di certificazione, sulla base dell'analisi della documentazione prodotta dal committente, dal fornitore e dal CE.VA., redige il rapporto di certificazione entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto finale di valutazione approvato, rilasciandone copia al committente, al fornitore e al CE.VA.

7. In ordine al piano di valutazione ed al rapporto finale di valutazione prodotti dai CE.VA., possono essere formulate da parte dell'ente di certificazione osservazioni e richieste di chiarimenti.

8. In relazione alla valutazione di sistemi, i termini di cui ai numeri 4 e 6 del presente articolo possono essere differiti, d'intesa tra le parti, in ragione della complessità del sistema stesso. Ai fini del decorso dei predetti termini non è computato il tempo richiesto per il riscontro ad eventuali osservazioni e chiarimenti.

9. Nel caso in cui un fornitore realizza autonomamente un «prodotto» e questo si rivela d'interesse di un ente pubblico o privato, il fornitore può chiederne direttamente all'ente di certificazione l'attestazione di sicurezza.

Art. 9.

Rapporto di certificazione

Il rapporto di certificazione redatto dall'ente di certificazione attesta l'idoneità del prodotto o del sistema a garantire i livelli di sicurezza predefiniti. A tal fine il rapporto dichiara la conformità della valutazione alle procedure individuate nel presente decreto e la rispondenza del prodotto o del sistema ai criteri tecnici predefiniti per garantire la sicurezza delle informazioni trattate.

Quando il rapporto di certificazione si conclude con una decisione negativa, l'ente di certificazione inoltra motivato rapporto al CE.VA. e al fornitore, informandone nel contempo il committente.

Sulla base del rapporto, l'ente di certificazione rilascia il certificato attestante la conformità del prodotto o del sistema ai requisiti previsti dai criteri di riferimento.

Art. 10.

Clausole di risoluzione consensuale delle controversie

In caso di controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente schema nazionale, il rappresentante del CE.VA. e il fornitore richiedono il preventivo intervento dell'ente di certificazione per la definizione della stessa anche quando la richiesta attenga il riesame del diniego relativo all'accreditamento del laboratorio, la sua sospensione o revoca ovvero il rifiuto di certificazione del prodotto o del sistema.

A tal fine, le parti interessate formulano specifica richiesta all'ente di certificazione da comunicarsi anche alle altre parti coinvolte nella procedura.

La richiesta reca una sintetica esposizione e descrizione dei fatti e degli elementi attinenti alle questioni, anche quelle di natura interpretativa, sulle quali è fondata la controversia.

L'ente di certificazione convoca le parti che si riuniscono entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta per definire consensualmente la questione.

Art. 11.

Abrogazioni e disposizioni finali

Sono abrogate, in particolare, le direttive tecniche P.C.M.-A.N.S./TI-006 e P.C.M.-A.N.S./TI-007, recanti disposizioni per l'omologazione dei centri di valutazione della sicurezza informatica e per la certificazione dei prodotti e dei sistemi informatici destinati a gestire dati coperti dal segreto di Stato o di vietata divulgazione, approvate in data 30 agosto 1995 dall'Autorità nazionale per la sicurezza.

Con separati atti da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'Autorità nazionale per la sicurezza delibera le linee guida per la realizzazione dei piani di valutazione cui dovranno attenersi il personale dei CE.VA., il committente e il fornitore al fine di assicurare la piena attuazione del presente schema nazionale.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A07344

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Biagioni Marco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Biagioni Marco, nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 28 marzo 1954, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale brasiliano di «Engenheiro Mecanico» conseguito nel 1977 presso la Scuola di Ingegneria Maua di San Paolo (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che è stato iscritto al «Consello federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia» di San Paolo dal 1978 al 1996;

Considerato inoltre che il richiedente è in possesso di esperienza professionale pluriennale nel suo Paese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 15 giugno 2001 e dell'11 gennaio 2002;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sezione A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Biagioni Marco, nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 28 marzo 1954, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 21 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A07359

DECRETO 21 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Anversa Colaboni Clovis Roberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Anversa Colaboni Clovis Roberto, nato a Sao Paolo del Brasile, il 18 ottobre 1953, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale brasiliano di psicologo di cui è in possesso dal dicembre 1979, conseguito presso la «Faculdade de Filosofia, Ciencias e

Letras de Santo Amar» di San Paolo (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo» e di «psicoterapeuta»;

Considerato inoltre che risulta essere stato iscritto al «Conselho regional de psicologia» di Sao Paolo dal novembre 1981 al gennaio 1998;

Considerato altresì che ha conseguito una specializzazione quadriennale in «Psicodramma» presso l'Istituto Sedes Sapientiae nel dicembre 1983;

Considerato infine che è in possesso un'ampia esperienza professionale pluriennale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 17 maggio 2001, del 15 giugno 2001 e dell'11 gennaio 2002;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo — sezione A dell'albo — e di psicoterapeuta, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Anversa Colaboni Clovis Roberto, nato a Sao Paolo del Brasile, il 18 ottobre 1953. cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli accademici professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi — sezione A — e di psicoterapeutica e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 21 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A07360

DECRETO 21 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Cirstea Irinel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Cirstea Irinel, nato a Onesti (Romania) il 10 ottobre 1967, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale rumeno di «Inginer, Constructi si echipamente navale — specializarea Nave» conseguito nel giugno 1992 presso la «Universitatea. Dunarea de Jas din Galati» in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 17 luglio 2001 e dell'11 gennaio 2002;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sezione A - settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rinnovato dalla Questura di Roma in data 18 marzo 2002 valido fino al 18 febbraio 2003;

Decreta:

Al sig. Cirstea Irinel, nato a Onesti (Romania) il 10 ottobre 1967, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 21 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A07361

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 maggio 2002.

Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il proprio decreto 8 giugno 1993 recante: «Norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione»;

Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Rilevata la necessità di modificare ed aggiornare la vigente normativa di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica n. 83/189;

Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, che possono essere di due tipi:

a) impianti alimentati da condotta;

b) impianti alimentati da carro bombolaio.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione.

3. Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, entro due anni da tale data, alle disposizioni di cui al Titolo V dell'allegato. Le norme di esercizio sono osservate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora vengano effettuate modifiche che comportino alterazioni delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, gli adeguamenti di cui sopra saranno eseguiti contestualmente ai lavori di modifica. Gli impianti esistenti, per i quali si intendono applicare le distanze di sicurezza previste al Titolo III dell'allegato, saranno adeguati integralmente alle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione sono realizzati e gestiti in modo da garantire i seguenti obiettivi:

a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas, di incendio e di esplosione;

b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto;

d) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 4.

Ubicazione

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non possono sorgere:

a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità media dell'edificazione esistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 1.2.3 dell'allegato al presente decreto, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;

b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicato nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a 3 m^3 per m^2;

c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.

2. Il divieto di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm^3 di gas; in tali impianti non è consentito l'uso dei carri bombolai e veicoli cisterna neanche per l'alimentazione di emergenza, né il rifornimento del tipo self-service.

3. Il divieto di cui al precedente comma 1, lettera *c)*, non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm^3 di gas nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali ammettano la presenza di distributori di carburanti

nelle aree destinate a verde pubblico; in tali impianti non è consentito l'uso dei carri bombolai e veicoli cisterna neanche per l'alimentazione di emergenza, né il rifornimento del tipo self-service.

4. L'attestazione che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto non ricada in alcuna delle zone o aree precedentemente indicate è rilasciata dal competente ufficio dell'amministrazione comunale.

Art. 5.

Commercializzazione CE

1. I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'interno:

decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;

decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati.

Art. 6.

Disposizioni complementari e finali

Sono abrogate tutte le disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia.

Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 maggio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

Linea di alta pressione.

Parte dell'impianto gas compresa tra la mandata del compressore, o l'attacco di prelievo dal mezzo mobile, e la pistola di erogazione gas al veicolo.

Linea di bassa pressione.

Parte dell'impianto gas compresa tra il dispositivo di intercettazione generale di alimentazione dell'impianto di distribuzione e l'aspirazione del primo stadio del compressore.

Locali.

Strutture di alloggiamento delle apparecchiature costituenti la stazione di rifornimento.

Piazzali.

Aree dove accedono e sostano gli autoveicoli per il rifornimento.

Pistola di erogazione gas al veicolo.

Dispositivo montato all'estremità di una tubazione flessibile che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo e atto a realizzare la connessione in modo sicuro ed ermetico, a pressione di 220 bar.

Valvola di intercettazione comandata a distanza.

Valvola normalmente chiusa il cui azionamento può avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola.

1.2. Elementi costitutivi.

I vari elementi che costituiscono l'impianto di distribuzione devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui al successivo Titolo II.

1.2.1 Impianti alimentati da condotta.

Gli impianti possono essere costituiti da:

a) cabina di riduzione della pressione e di misura del gas;

b) locale compressori;

c) locale contenente recipienti di accumulo;

d) uno o più apparecchi di distribuzione automatici per il rifornimento degli autoveicoli;

e) box per i carri bombolai;

f) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;

g) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).

1.2.2 Impianti alimentati da carro bombolaio.

Gli impianti possono essere costituiti da:

a) locale contenente recipienti di accumulo;

b) locale compressori;

c) uno o più apparecchi di distribuzione automatici per il rifornimento degli autoveicoli;

d) uno o più box per i carri bombolai;

e) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;

f) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).

1.2.3. Elementi pericolosi dell'impianto.

Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al punto 1.2.1 con esclusione delle lettere *f)* e *g)*, ed al punto 1.2.2 con esclusione delle lettere *e)* ed *f)*.

1.3. Gradi di sicurezza.

Agli elementi costituenti l'impianto elencati al punto 1.2.1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, ed *e)*, nonché al punto 1.2.2, lettere *a)*, *b)*, e *d)*, possono essere conferite caratteristiche di sicurezza di due diversi gradi:

a) sicurezza di primo grado - quando le caratteristiche costruttive dei manufatti sono tali da garantire, in caso di scoppio, il contenimento dei materiali sia lateralmente che verso l'alto;

b) sicurezza di secondo grado - quando le caratteristiche costruttive dei manufatti sono tali da garantire solo lateralmente il contenimento di materiali che venissero proiettati a seguito di un eventuale scoppio.

I gradi di sicurezza sopra menzionati si conseguono realizzando le protezioni secondo le indicazioni contenute nel successivo Titolo II.

TITOLO II

MODALITÀ COSTRUTTIVE

2.1. Generalità.

Per la realizzazione dei locali di cui al punto 1.3 è consentito l'impiego di elementi prefabbricati, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti nel rispetto di quanto previsto ai successivi punti:

a) le fondazioni devono essere realizzate con getti eseguiti in loco;

b) i pannelli impiegati per il tamponamento delle pareti devono essere connessi fra loro e nei pilastri o nelle travi di fondazione; se realizzati in calcestruzzo, l'armatura metallica deve essere doppia;

c) le travi di sostegno delle coperture devono essere vincolate ai pilastri portanti e non semplicemente appoggiate;

d) gli elementi costituenti la copertura devono essere vincolati fra loro; se realizzati in calcestruzzo, dovranno essere previste apposite armature di collegamento e getti integrativi.

È altresì consentito l'impiego di manufatti prefabbricati monoblocco a condizione che siano resi solidali alla platea di fondazione eseguita in loco.

2.2. Recinzione.

Le aree su cui sorgono gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3, fatta eccezione per gli apparecchi di distribuzione automatici, devono essere recintate.

La recinzione deve essere realizzata alla distanza di protezione di cui al successivo punto 3.1.

La recinzione, di altezza non inferiore a 1,8 m, può essere realizzata in muratura o in pannelli prefabbricati di calcestruzzo o con rete metallica sostenuta da pali su cordolo di calcestruzzo.

Nel caso in cui le strutture perimetrali degli elementi dell'impianto di cui al primo capoverso abbiano i requisiti di sicurezza di primo grado, le pareti costituiscono recinzione anche se prospicienti gli elementi pericolosi di altri impianti. In tal caso, le pareti devono essere prive di porte nonché di aperture il cui limite inferiore sia ad una altezza dal suolo inferiore a 2,5 metri. Dette pareti, costituenti recinzione, devono comunque rispettare la distanza di protezione dal confine dell'area del distributore.

Nel caso in cui l'insieme degli elementi dell'impianto di cui al primo capoverso, realizzati con sicurezza di primo grado, siano interrati, la recinzione fuori terra può essere posta in corrispondenza delle pareti perimetrali dei locali contenenti i suddetti elementi.

Eventuali recinzioni non prescritte dalla norma, possono essere realizzate con caratteristiche difformi da quelle sopra indicate.

2.3. Cabina di riduzione con dispositivo di misura.

La cabina, con sicurezza sia di primo che di secondo grado, può avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove è prevista o consentita la presenza di persone estranee all'impianto.

Gli eventuali apparecchi di riscaldamento a fiamma libera di impianti di riduzione e regolazione della pressione devono risultare separati dal locale degli apparecchi di riduzione e di misura del gas a mezzo di strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120, al fine di evitare la propagazione dell'incendio.

Qualora non necessiti la riduzione di pressione, l'installazione del dispositivo di misura può essere realizzata secondo quanto previsto al successivo punto 2.7.1.

a) Con sicurezza di primo grado.

Per conferire all'impianto caratteristiche di sicurezza di primo grado, la cabina di riduzione e di misura del gas deve essere costruita con muri in calcestruzzo armato dello spessore minimo di 15 cm.

Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm e devono essere privi di aperture.

Sono consentiti i fori di passaggio di componenti di impianti tecnologici di collegamento.

La copertura deve essere costituita da elementi di travi o da soletta continua, in calcestruzzo cementizio armato o in acciaio, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso l'alto.

Nel caso di copertura con soletta continua, devono essere realizzate aperture collocate in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale.

In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del locale.

b) Con sicurezza di secondo grado.

Per conferire all'impianto caratteristiche di sicurezza di secondo grado, i muri perimetrali della cabina di riduzione e di misura devono essere costruiti in muratura di mattoni pieni a due teste, oppure in calcestruzzo armato di spessore non inferiore a 15 cm, o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica.

La cabina deve avere la copertura di tipo leggero in materiali incombustibili; devono essere realizzate aperture collocate in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale.

In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del locale.

2.4. Locale compressori.

Nel locale compressori i recipienti adibiti a smorzare le pulsazioni di pressione devono avere capacità non superiore a 300 Nm^3 di gas.

a) Con sicurezza di primo grado.

Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al precedente punto 2.3, lettera a), per la cabina di riduzione e di misura.

b) Con sicurezza di secondo grado.

Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al precedente punto 2.3, lettera *b)*, per la cabina di riduzione e di misura.

2.5. Locale recipienti di accumulo.

Deve essere realizzato con sicurezza di primo grado, con muri in calcestruzzo armato dello spessore minimo di 15 cm e copertura costituita da elementi di travi o da soletta continua in calcestruzzo armato o in acciaio, tale da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso l'alto.

Nel caso di copertura con soletta continua, devono essere realizzate aperture collocate in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale.

In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del locale.

L'altezza dei muri, lungo tutti i lati del locale, deve essere maggiore di almeno un metro rispetto al punto più alto dei recipienti. Qualora le aperture siano schermate da strutture in calcestruzzo armato dello spessore di 15 cm o in acciaio, posizionate in modo tale da impedire la proiezione di eventuali schegge verso l'esterno, non si rende necessario che l'altezza dei muri sia maggiore di un metro rispetto al punto più alto dei recipienti.

Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm e devono essere privi di aperture, tranne quelle consentite per il passaggio delle condotte di collegamento delle componenti dell'impianto.

Se il locale contiene recipienti con capacità di accumulo complessiva superiore a 3.000 Nm^3 di gas, deve essere suddiviso in box e, all'interno di ciascun box, non deve essere accumulata una quantità di gas superiore a 3.000 Nm^3.

2.6. Box per i carri bombolai.

Box impiegati per alloggiare i carri bombolai presso gli impianti alimentati con questi mezzi, o per l'alimentazione di emergenza di impianti alimentati da condotta nel caso di temporanee interruzioni del flusso del gas.

a) Con sicurezza di primo grado.

I box devono essere delimitati da due muri paraschegge in calcestruzzo armato, dello spessore minimo di 15 cm.

L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di un metro la massima altezza a cui si trovano i recipienti del carro bombolaio. Inoltre, la lunghezza dei muri dei box deve essere, ad entrambe le estremità, eccedente di almeno un metro l'ingombro dei recipienti.

I muri paraschegge devono essere orientati in modo da far risultare gli apparecchi di distribuzione automatici completamente defilati dai carri bombolai.

Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri devono avere uno spessore di almeno 20 cm ed essere privi di aperture.

Devono essere protetti con una copertura costruita secondo i criteri di cui al punto 2.3, lettera *a)*.

b) Con sicurezza di secondo grado.

I box devono essere delimitati da due muri paraschegge in calcestruzzo armato, dello spessore minimo di 15 cm.

L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di un metro la massima altezza a cui si trovano i recipienti del carro bombolaio. Inoltre, la lunghezza dei muri del box deve essere, ad entrambe le estremità, eccedente di almeno un metro l'ingombro dei recipienti.

I muri paraschegge devono essere orientati in modo da far risultare gli apparecchi di distribuzione automatici completamente defilati dai carri bombolai.

Per i lati in adiacenza ad altri box, i muri devono avere uno spessore di almeno 20 cm ed essere privi di aperture.

Il box può essere scoperto oppure dotato di copertura di tipo leggero realizzata con materiale incombustibile.

2.7. Impianto gas.

Impianto costituito dall'insieme di tubazioni, valvole di intercettazione, di scarico e di sicurezza, nonché di apparecchiature che compongono la rete di alimentazione, compressione, smorzamento, accumulo, distribuzione del gas e sistema di emergenza.

Le pressioni di progetto dell'impianto devono essere almeno del 10% superiori alle massime pressioni nominali di esercizio e, in ogni caso, non inferiori alle pressioni di intervento delle valvole di sicurezza.

La sovrappressione nella linea di alimentazione degli apparecchi distributori non deve essere superiore all'1% della pressione di erogazione, con pulsazioni della pressione non superiori al 4%.

Le macchine installate debbono essere conformi alle vigenti norme.

2.7.1. Dispositivo di misura.

Quando non esiste riduzione di pressione, il dispositivo di misura può essere installato all'aperto, con adeguata protezione dagli agenti atmosferici. La distanza di protezione tra il dispositivo di misura e la recinzione deve essere non inferiore a 2 metri.

2.7.2. Tubazioni rigide.

Le installazioni dal punto di consegna del gas fino alla rete di adduzione ai compressori, devono essere progettate, costruite e collaudate secondo quanto prescritto dal decreto ministeriale 24 novembre 1984, parte prima, sezione 5ª.

I materiali devono essere conformi a quanto prescritto dal decreto ministeriale 24 novembre 1984, parte prima, sezione 2ª, punto 2.1.1, e successive modifiche ed integrazioni.

Le tubazioni rigide, relative alla linea di alta pressione, devono essere sistemate:

a) in cunicoli carrabili dotati alle estremità di griglie di aerazione con superficie almeno pari alla sezione del cunicolo;

b) nel sottosuolo, a profondità di interramento non inferiore a 0,50 m e protette come prescritto dal decreto ministeriale 24 novembre 1984, parte prima, sezione 2ª, punto 2.6.1; le giunzioni non saldate devono essere ispezionabili.

Il collaudo idraulico deve essere eseguito per tronchi e con una pressione di prova non inferiore a 1,5 volte la pressione massima di esercizio.

Le tubazioni facenti capo agli apparecchi di distribuzione devono essere ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite ciascuna di una valvola di eccesso di flusso inserita in adiacenza al punto di ancoraggio.

La valvola deve essere idonea ad impedire la fuoriuscita di gas anche in caso di asportazione accidentale dell'apparecchio di distribuzione.

Il collettore di scarico in atmosfera deve essere dimensionato in modo che l'intervento di una valvola non provochi l'apertura prematura delle altre valvole di sicurezza.

Gli scarichi devono essere convogliati in apposita tubazione di dispersione in atmosfera, in area sicura. L'estremità superiore del collettore di scarico in atmosfera deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.

2.7.3. Tubazioni flessibili.

Le tubazioni flessibili, utilizzabili unicamente per i collegamenti dei compressori e dei carri bombolai, devono essere resistenti internamente al gas naturale ed esternamente alle abrasioni e all'invecchiamento. La loro pressione di esercizio non deve essere inferiore a quella del sistema di condotte in cui vengono inserite e la pressione di scoppio, con raccordi montati, deve essere non minore di 4 volte la pressione di esercizio.

2.7.4. Valvole ed altri dispositivi di sicurezza.

Le valvole ed i dispositivi di sicurezza devono essere conformi a quanto prescritto dal decreto ministeriale 24 novembre 1984, parte prima, sezione 2ª, punto 2.1.2.

Per diametri fino ad 1" ½ è ammesso l'uso di raccordi e valvole filettati, purché adatti per gas naturale.

Le valvole ed i dispositivi di sicurezza devono intervenire prima che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio stabilita per non più dell'1%, salvo i dispositivi di sicurezza di scarico in atmosfera tarati a non più del 110% della pressione massima di esercizio stabilita.

Le valvole di sicurezza installate a valle dei compressori, a garanzia che non siano superate le pressioni massime di esercizio, devono essere montate indipendentemente da quelle esistenti nei compressori stessi.

Ogni compressore deve essere inoltre dotato di un dispositivo di arresto automatico tarato per le massime pressioni di esercizio.

Le pressioni di erogazione non devono essere superiori a 220 bar.

Negli impianti nei quali la compressione è realizzata con pressione superiore a 220 bar, la linea che adduce il gas agli erogatori deve essere dotata di un limitatore di carica con pressione di taratura pari a 220 bar. Deve anche essere assicurato, con adatte apparecchiature, che le pressioni massime di esercizio stabilite non vengano superate. A tale scopo, in testa alle condotte, a valle delle unità di compressione, deve essere installato, oltre all'apparecchio principale di riduzione della pressione, un idoneo dispositivo di sicurezza (come, ad esempio: secondo riduttore in serie, dispositivo di blocco, valvola di sicurezza, ecc.), che intervenga prima che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio stabilita.

Negli impianti nei quali la compressione è realizzata con pressione non superiore a 220 bar, la linea che adduce il gas agli erogatori deve essere dotata di idonei dispositivi per l'arresto automatico dei compressori alla pressione di 220 bar, oltre a quello proprio del compressore.

Deve inoltre essere installato un dispositivo di scarico in atmosfera tarato a non più del 110% della pressione massima di esercizio stabilita e con condotta di valle di sezione non inferiore a 20 volte la sezione di calcolo del dispositivo di sicurezza stesso.

2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici.

Gli apparecchi di distribuzione devono essere di tipo approvato, ai fini della sicurezza, dal Ministero dell'interno.

Le relative tubazioni flessibili di erogazione devono superare le prove indicate nell'appendice «*A*».

Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di eccesso di flusso.

Prima della pistola di erogazione gas al veicolo deve essere inserita una valvola di non ritorno.

L'impianto di scarico in atmosfera deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio.

L'estremità superiore del condotto di scarico in atmosfera deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.

I distributori devono essere collegati elettricamente a terra secondo quanto prescritto al punto 2.9.

Ogni apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un dispositivo di intercettazione posto alla radice dell'apparecchio stesso.

Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere inserito:

un sistema di controllo automatico della pressione che interagisca con la testata contometrica,

oppure

un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilità.

Sulla base di specifiche norme tecniche armonizzate il Ministero dell'interno emanerà disposizioni per l'esercizio di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione del tipo self-service. Tali impianti dovranno essere in ogni caso presidiati da personale addetto durante l'orario di apertura al pubblico.

2.7.6. Organi di intercettazione e scarico dell'impianto gas.

Gli organi di intercettazione e scarico delle linee di alimentazione dei compressori e gli organi di intercettazione delle linee di collegamento tra i compressori e gli apparecchi di distribuzione, devono essere ubicati all'esterno del locale compressori, in posizione protetta rispetto allo stesso, ed in punti facilmente accessibili all'operatore.

Le valvole di intercettazione e scarico devono essere chiaramente individuate da apposite targhette di identificazione.

Le linee del gas di bassa pressione, quelle di alta pressione e le linee adducenti l'acqua del sistema di raffreddamento devono essere contrassegnate con colori diversi secondo le normative vigenti.

2.8. Sistema di emergenza.

Sistema comandato da pulsanti di sicurezza, con riarmo manuale, collocati in prossimità del locale compressori, della zona rifornimento veicoli e del locale gestore, in grado di:

a) isolare completamente le tubazioni di mandata agli apparecchi di distribuzione mediante valvole di intercettazione comandate a distanza, poste a valle di qualsiasi serbatoio di accumulo o smorzamento con capacità complessiva superiore a 50 Nm^3;

b) isolare completamente la linea di bassa pressione dall'aspirazione dei compressori;

c) interrompere integralmente il circuito elettrico dell'impianto, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza.

2.9. Impianti elettrici, di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche.

L'impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione deve essere dotato di impianti elettrici, di terra e di protezione dalle scariche elettriche atmosferiche realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.

L'alimentazione delle varie utenze, fatta eccezione per gli impianti idrici antincendio, deve essere intercettabile, oltre che dalla cabina elettrica, anche da un altro comando ubicato in posizione protetta.

Le tubazioni e le strutture metalliche devono essere connesse con l'impianto generale di messa a terra.

Qualora dal calcolo probabilistico di fulminazione, da eseguire secondo quanto prescritto dalla norma vigente, le installazioni considerate nei punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 non risultino autoprotette, le stesse devono essere protette con impianti parafulmini, preferibilmente del tipo a gabbia.

2.10. Protezione antincendio.

Deve essere previsto:

a) per le installazioni di cui al punto 2.6, una rete idranti, con attacchi DN 45, tale da poter raggiungere con il getto tutti i punti dei box dei carri bombolai, avente le seguenti caratteristiche idrauliche:

portata: 120 l/min.;

pressione residua: 2 bar;

autonomia: 30 minuti.

b) nei locali contenenti recipienti di accumulo con capacità complessiva superiore o uguale a 3.000 Nm^3 di gas, un impianto di estinzione automatico a pioggia, avente le seguenti caratteristiche idrauliche:

portata: 5 l/min. per metro quadro di superficie da proteggere;

pressione residua: 1 bar;

autonomia: 30 minuti.

c) estintori portatili e/o carrellati prescritti dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco in relazione alle dimensioni dell'impianto ed al numero degli apparecchi di distribuzione.

TITOLO III

Distanze di sicurezza

3.1. Entità delle distanze di sicurezza.

In relazione al grado di sicurezza con cui gli elementi sono realizzati, devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza, fatto salvo quanto disposto per gli impianti misti al successivo punto 3.2.

A) Elementi con sicurezza di primo grado.

Elemento	Distanza di protezione (m)	Distanza di sicurezza interna (m)	Distanza di sicurezza esterna (m)
Cabina di riduzione e misura	2	—	10
Locale compressori	5	—	20 (*)
Locale recipienti di accumulo ...	5	—	20
Box carro bombolaio	5	—	20

(*) Per il locale compressori la distanza di sicurezza esterna, ad eccezione di quella computata rispetto ad edifici destinati alla collettività, può essere ridotta del 50% qualora risulti verificata una delle seguenti condizioni:

a) le aperture dei locali non siano rivolte verso edifici esterni all'impianto;

b) tra le aperture del locale compressori e le costruzioni esterne all'impianto siano realizzate idonee schermature di tipo continuo con muri in calcestruzzo armato aventi spessore minimo di 15 cm ed altezza non inferiore a 2,5 m, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso le costruzioni esterne.

B) Elementi con sicurezza di secondo grado.

Elemento	Distanza di protezione (m)	Distanza di sicurezza interna (m)	Distanza di sicurezza esterna (m)
Cabina di riduzione e misura	2	10	10
Locale compressori	10	10	20
Box carro bombolaio	10	10	20

C) Apparecchi di distribuzione automatici.

Elemento	Distanza di protezione (m)	Distanza di sicurezza interna (m)	Distanza di sicurezza esterna (m)
Apparecchi di distribuzione	10 (*)	8	20 (*)

(*) Le distanze di sicurezza esterna e di protezione possono essere ridotte del 50% qualora tra l'apparecchio di distribuzione automatico e le costruzioni esterne all'impianto, tranne quelle adibite alla

collettività, siano realizzate idonee schermature di tipo continuo con muri in calcestruzzo armato aventi spessore minimo di 15 cm ed altezza non inferiore a 2,5 m, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso le costruzioni esterne.

D) Altre distanze di sicurezza.

Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3 ed i sottoelencati locali destinati a servizi accessori, devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) ufficio del gestore, magazzino, servizi igienici, officina senza utilizzo di fiamme libere e impianto lavaggio:

distanze di sicurezza di cui alle precedenti lettere *A)*, *B)*, *C)*;

b) cabina energia elettrica: 7,5 m;

c) abitazione gestore: distanza di sicurezza esterna;

d) posti di ristoro e/o vendita:

fino a 50 m^2 di superficie coperta complessiva: si applicano le distanze di sicurezza interna di cui alle precedenti lettere *A)*, *B)*, *C)*;

fino a 200 m^2 di superficie lorda accessibile al pubblico (è consentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi e deposito non eccedente 50 m^2): 10 m rispetto alla cabina di riduzione e misura e 15 m rispetto agli altri elementi pericolosi dell'impianto; nel caso di superfici superiori a quelle sopra indicate: 20 m.

Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate.

Le aperture dei locali contenenti gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3, con esclusione degli apparecchi di distribuzione automatici, devono essere schermate con muri paraschegge qualora siano rivolte verso locali destinati ai servizi accessori di cui al punto 1.2.1, lettera *g)*, ed al punto 1.2.2, lettera *f)*.

Rispetto ad edifici destinati alla collettività come scuole, ospedali, uffici, fabbricati per il culto, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, complessi ricettivi turistico-alberghieri, supermercati e centri commerciali, caserme e rispetto a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone quali stazioni di linee di trasporto pubblico, aree per fiere, mercati e simili, la distanza di sicurezza esterna deve essere raddoppiata.

Nel computo delle distanze di sicurezza esterna possono comprendersi anche le larghezze di strade, fiumi, torrenti e canali.

Inoltre, quando la distanza di sicurezza esterna è riferita ad aree edificabili, è consentito comprendere in essa anche la prescritta distanza di rispetto, nei casi in cui i regolamenti edilizi locali vietino la costruzione sul confine.

Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400V efficaci per corrente alternata e di 600V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 15 m.

I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.

3.2. Impianti misti.

È consentita la costruzione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) metri 10 tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di benzina e gasolio;

b) metri 20 tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di gas di petrolio liquefatti; per gli apparecchi di distribuzione di gas naturale tale distanza è ridotta a 10 m;

c) tra gli apparecchi di distribuzione deve essere rispettata la distanza di sicurezza interna di 8 m.

Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, ad eccezione degli apparecchi di distribuzione automatici, e gli altri elementi pericolosi dei diversi impianti che costituiscono il complesso, debbono essere realizzate idonee schermature di tipo continuo in muratura o con elementi prefabbricati in calcestruzzo o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica.

Costituiscono schermatura le strutture perimetrali dei suddetti elementi pericolosi aventi caratteristiche costruttive di primo grado. Tali strutture non devono avere aperture il cui limite inferiore disti meno di 2,5 m dal piano di campagna.

TITOLO IV

NORME DI ESERCIZIO

4.1. Generalità.

Nell'esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni riportate nel decreto ministeriale 10 marzo 1998, le prescrizioni specificate nei punti seguenti.

Il responsabile dell'attività è normalmente individuato nel titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore. In tale circostanza il titolare dell'attività dovrà comunicare, al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, quali obblighi ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi.

4.1.1. Sorveglianza dell'esercizio.

L'esercizio è ammesso solo sotto sorveglianza di una o più persone formalmente designate al controllo dell'esercizio stesso e che abbiano una conoscenza della conduzione dell'impianto, dei pericoli e degli inconvenienti che possono derivare dai prodotti utilizzati o stoccati.

4.1.2. Rifornimento.

Il rifornimento degli autoveicoli deve essere eseguito da personale addetto all'impianto.

4.2. Operazione di erogazione.

Durante le operazioni di erogazione e di normale esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e far osservare le seguenti prescrizioni:

a) posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze dell'apparecchio di distribuzione e a portata di mano;

b) accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;

c) durante le operazioni di erogazione, rispettare e far rispettare il divieto di fumare, anche a bordo del veicolo e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 6 metri dal perimetro degli apparecchi di distribuzione;

d) è vietato il rifornimento di recipienti mobili con gli erogatori dedicati al rifornimento dei veicoli.

4.3. Prescrizioni generali di emergenza.

Il personale addetto all'impianto deve:

a) essere edotto sulle norme contenute nel presente allegato, sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto;

b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto, nonché impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.

4.4. Documenti tecnici.

Presso l'impianto devono essere disponibili i seguenti documenti:

a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio dell'impianto;

b) uno schema di flusso semplificato degli impianti di misura, compressione e distribuzione del gas naturale per autotrazione;

c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonché l'indicazione delle aree protette dai singoli impianti antincendio;

d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme.

4.5. Segnaletica di sicurezza.

Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O.G.U. n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema di flusso dell'impianto gas ed una planimetria dell'impianto di distribuzione.

In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti:

a) il comportamento da tenere in caso di emergenza;

b) la posizione dei dispositivi di sicurezza;

c) le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come, ad esempio, l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi antincendio;

d) nella zona di rifornimento, devono essere posti dei cartelli indicanti che il veicolo può essere messo in moto soltanto dopo che la pistola di erogazione è stata disinserita da parte dell'addetto al rifornimento.

In prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovrà indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti.

4.6. Chiamata di soccorso.

I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza tecnica, ecc.) devono poter essere avvertiti in caso di urgenza tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile.

TITOLO V

IMPIANTI ESISTENTI

Gli impianti esistenti devono essere adeguati alle disposizioni riportate ai seguenti punti.

5.1. Apparecchi di distribuzione automatici.

Gli apparecchi di distribuzione devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno.

Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere inserito:

un sistema di controllo automatico della pressione che interagisca con la testata contometrica,

oppure

un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilità.

5.2. Sistema di emergenza.

Gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche indicate al punto 2.8.

5.3. Norme di esercizio.

Devono essere osservate le norme di esercizio di cui al Titolo IV.

TITOLO VI

IMPIANTI AD USO PRIVATO PER IL RIFORNIMENTO DI FLOTTE

6.1. Premessa.

Gli impianti regolamentati al presente Titolo sono destinati unicamente al rifornimento dei veicoli aziendali.

Per quanto non menzionato al presente Titolo, si applicano le disposizioni indicate ai Titoli I, II, III e IV della presente regola tecnica.

6.2. Caratteristiche costruttive.

Gli elementi costituenti gli impianti di distribuzione di gas naturale ad uso privato per il rifornimento di flotte devono essere realizzati esclusivamente con caratteristiche di sicurezza di primo grado, stabilite al punto 1.3, e con aperture completamente schermate.

6.3. Recinzione.

Se l'impianto è ubicato all'interno di una struttura aziendale la cui recinzione è realizzata con le caratteristiche indicate al terzo capoverso del punto 2.2 del presente allegato, non si rende necessaria un'ulteriore recinzione dei locali contenenti gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, qualora siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:

a) l'area sia accessibile unicamente al personale incaricato del rifornimento;

b) le aperture dei locali sopraindicati siano protette da infissi metallici antintrusione.

6.4. Distanze di sicurezza.

6.4.1. Distanze di protezione.

Devono essere rispettate le distanze di protezione indicate al punto 3.1.

6.4.2. Distanze di sicurezza interne

Tra gli elementi costituenti l'impianto di distribuzione e tra questi e gli altri elementi costituenti la struttura dell'azienda entro la quale è ubicato l'impianto, devono essere rispettate le distanze di sicurezza interne indicate al punto 3.1, ad eccezione della distanza tra gli apparecchi di distribuzione che può essere ridotta fino a 4 m.

6.4.3. Distanze di sicurezza esterne.

Devono essere rispettate le distanze di sicurezza esterne indicate al punto 3.1.

Le distanze di sicurezza esterne devono essere rispettate anche nei confronti di elementi che costituiscono la struttura aziendale nei quali si svolgono attività ricomprese nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

6.5. Prescrizioni di sicurezza.

Gli apparecchi di distribuzione devono essere dotati di giunto antistrappo sulla manichetta di carico.

Le linee di carico ad alta pressione devono essere frazionate in tronchi che alimentino contemporaneamente non più di 20 veicoli.

APPENDICE *A*

PROVE SULLE TUBAZIONI FLESSIBILI DEGLI APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICI

Esame a vista della superficie interna.

Su uno spezzone lungo 200 mm si pratica un taglio longitudinale in modo da dividere la tubazione in due parti.

Dall'ispezione della superficie interna non devono riscontrarsi fenditure o irregolarità.

Prova di resistenza a trazione.

Si pone in una stufa a regolazione termostatica uno spezzone di 500 mm di tubo completo di raccordi terminali e lo si mantiene per 24 h a 80ºC.

La prova di resistenza a trazione si effettua 30 minuti dopo l'estrazione dalla stufa con un dinamometro munito di idonei fissaggi per i raccordi terminali del tubo; la velocità di trazione deve essere di 100 cm/min.

Il tubo non deve strapparsi in nessun punto né deve sfilarsi dai raccordi terminali prima che il carico abbia raggiunto il valore corrispondente a 10 volte la pressione massima di esercizio.

Prova di resistenza allo schiacciamento.

Si effettua su uno spezzone di tubo della lunghezza di 300 mm posto tra due supporti lisci paralleli che vengono avvicinati tra loro con moto piano fino a che la distanza tra di essi si sia ridotta di 2/3 del diametro esterno del tubo.

Il carico necessario per deformare lo spezzone, misurato mediante dinamometro, non deve essere inferiore a quello corrispondente 7,5 volte la pressione massima di esercizio.

Prova di curvatura.

Si effettua su uno spezzone lungo 14 volte il diametro esterno, posto nel dispositivo di prova precedente; con moto parallelo i supporti vengono avvicinati fino a che la loro distanza sia pari a sette volte il diametro esterno del tubo.

Sullo spezzone, così curvato, si misura, nella zona di ovalizzazione, il valore del diametro minimo esterno.

L'ovalizzazione percentuale n subita dallo spezzone di tubo è data da: $n = 100\ (de - d^{I}e)/de$, dove:

de = diametro esterno prima della prova;

$d^{I}e$ = diametro minimo esterno ovalizzato.

Il valore di n deve essere inferiore al 20%.

Determinazione della pressione di sfilamento del tubo dall'apparecchio di distribuzione e dal mandrino.

Si procede con uno spezzone di tubo preparato come per la prova di resistenza a trazione.

Si provvede a chiudere, mediante un idoneo tappo, uno dei due raccordi terminali del tubo, mentre l'altro viene collegato ad una sorgente di aria a pressione regolabile; il tubo deve essere lasciato in modo da potersi spostare liberamente.

L'operatore deve essere opportunamente protetto dalla possibile violenta espulsione dei raccordi.

Si procede quindi ad un graduale aumento della pressione con un incremento di 2 bar/min. del tubo in prova; la pressione che provoca lo sfilamento del tubo dai raccordi non deve essere inferiore a 2,5 volte la pressione massima di esercizio.

Prova alla pressione idraulica.

Si prepara una provetta lunga 800 mm come nella prova di resistenza a trazione.

Si provvede a chiudere, mediante un idoneo tappo uno dei due raccordi terminali del tubo.

Mediante idonea apparecchiatura si riempie di acqua il campione dopo averne espulso l'aria.

In un tempo non superiore a 5 minuti viene fatto salire il valore della pressione fino a 4 volte la pressione di esercizio.

Al termine dei 5 minuti non devono manifestarsi perdite né deformazioni rilevabili a vista.

Prova di scoppio.

Nelle condizioni di cui al punto precedente si fa crescere la pressione del fluido contenuto nel tubo con un incremento di 25 bar/min fino a provocare lo scoppio del tubo. Il valore di tale pressione, misurato con un manometro provvisto di indice folle, deve essere non minore di cinque volte la pressione di esercizio.

Prova di resistenza all'invecchiamento.

Una provetta lunga 500 mm, dotata dei raccordi terminali, viene posta in una stufa a regolazione termostatica su apposito supporto che la mantenga orizzontale. In tale condizione viene mantenuta per 96 h a 100ºC.

Dopo il trattamento la provetta non deve risultare sensibilmente rammollita od indurita, né peciosa. Inoltre non devono apparire indici di screpolature sullo strato esterno, in particolare nelle zone interessate dai raccordi.

Ripetute le prove di:

a) resistenza a trazione; e

b) curvatura,

i valori devono mantenersi entro i limiti prescritti.

Prova di permeabilità al gas naturale.

Su un provino lungo 1000 mm, dotato dei raccordi terminali, uno dei quali collegato ad un manometro, si immette gas naturale ad una pressione di 1,5 volte la pressione di esercizio, previa espulsione dell'aria, a temperatura ambiente.

La permeabilità è valutata misurando la perdita di pressione che si verifica in 24 h: essa deve essere minore dell'1% della pressione di prova.

Prova di piegamento.

Dopo la prova di resistenza all'invecchiamento, si procede alla piegatura della provette mantenendo le generatrici parallele e combacianti fra di loro per 60 minuti. Ripetuta la prova di permeabilità al gas naturale, i valori devono rimanere entro i limiti della norma.

02A07356

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2002.

Prospetto informativo per l'ammissione al contributo del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali previsto dall'art. 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, e 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che disciplinano rispettivamente i diversi livelli di approfondimento tecnico della progettazione e gli studi di fattibilità;

Visto l'art. 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002) concernente l'istituzione di un Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed in particolare:

il comma 2 che destina i contributi erogati dal Fondo al finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali;

il comma 3 che indica, ai fini dell'ammissione al contributo, le informazioni che regioni e enti locali devono riportare nella domanda da presentare al Ministero dell'economia e delle finanze;

il comma 4 che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione e le modalità di trasmissione del prospetto informativo contenente le predette informazioni;

Ritenuto necessario, al fine di acquisire informazioni il più possibile uniformi e facilmente confrontabili tra loro, esplicitare, attraverso il prospetto informativo di cui al richiamato comma 4 della norma in argomento, le indicazioni riportate ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del citato comma 3 della medesima norma;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'ammissione ai contributi erogati dal Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche di cui all'art. 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le regioni e gli enti locali interessati presentano al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, via XX Settembre, 97, Roma - c.a.p. 00187, apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'amministrazione proponente, entro il 20 giugno di ciascun esercizio finanziario.

Art. 2.

Le domande devono essere corredate dal prospetto informativo, che riportato in allegato è parte integrante del presente decreto, debitamente compilato in ogni sua parte.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

PROSPETTO INFORMATIVO

previsto dal comma 4, art. 54, legge finanziaria 2002
accesso al fondo per la progettazione

a cura del DPS

posizione	*codice, a cura del DPS*
titolo da elenco	*a cura del DPS*
importo da elenco	*a cura del DPS*
ammesso da (Commissione parlamentare)	*a cura del DPS*
beneficiario da elenco	*a cura del DPS*
data presentazione della domanda, firmatario	*a cura del DPS*

a cura del richiedente

A	**Amministrazione richiedente**	*nome, indirizzo*
1	spesa per investimenti nel triennio 1999-2001	*meuro*
2	trasferimenti in c/capitale ricevuti nel triennio	*meuro*
B	**Caratteristiche dell'intervento da progettare**	*relazione (min 20 righe, max 60)*
1	settore di intervento	
2	localizzazione dell'intervento	
3	finalità dell'intervento	
4	amministrazione competente per la realizzazione	
5	decisione di procedere alla progettazione (data, atto)	
6	atti di programmazione di riferimento	
7	costo di realizzazione (opere e attrezzature per la fruibilità)	*dallo studio di fattibilità o altra fonte*
8	gestione ipotizzata (forma, costi, condizioni di equilibrio)	*dallo studio di fattibilità o altra fonte*
9	tempi di realizzazione e anno di inizio fruibilità	*dallo studio di fattibilità o altra fonte*
10	ipotesi sulle fonti di finanziamento (realizzazione e gestione)	*dallo studio di fattibilità o altra fonte*
11	grado di utilizzo a inizio fruibilità e al 2012 (5 a 10 anni)	*dallo studio di fattibilità o altra fonte*
C	**Situazione odierna del progetto**	
1	stato di elaborazione (fasi terminate, date approvazione)	
2	tempo trascorso dall'ultima fase approvata	
3	costi sostenuti, per fase, e fonti di copertura	
D	**Contenuti della progettazione oggetto della domanda**	
1	responsabile del procedimento	*nome, data nomina*
2	atti prodotti dal responsabile del procedimento	
3	fasi progettuali oggetto della domanda	
4	costi da sostenere per la progettazione	*elementi costitutivi*
5	fonte della stima dei costi da sostenere per il progetto	*modo di stima*
6	procedura di aggiudicazione	
7	tempi programmati di progettazione e approvazione	
8	tempi presunti appalto lavori	
9	entità del contributo richiesto (v.a. e %)	
10	fonti complementari di finanziamento	
E	**Solo nel caso di finanziamento della prog.preliminare**	*notizie aggiuntive al riquadro D*
1	esistenza di uno studio di fattibilità	*si-no*
2	costo dello studio di fattibilità	
3	iter di approvazione dello studio di fattibilità	
4	data assunzione della decisione di investimento dell'amm.	
5	elementi essenziali dell'opera desunti dallo studio	*cfr sopra*
6	data documento propedeutico all'avvio della progettazione	
7	contenuti della progettazione e rapporti con gli esiti dello sdf	
F	**Solo nel caso di finanziamento di uno studio di fattibilità**	*compilare inoltre i quadri A o B1, B2, B3, B4*
1	motivazione dello sdf	*relazione esplicativa (2 pagine)*
2	lineamenti del capitolato d'oneri	*relazione (2 pagine)*
3	costo previsto dello studio di fattibilità e voci componenti	*stima analitica (ogni voce di costo valore max 25.000 E)*
4	costo presunto dell'intervento da realizzare	*stima parametrica*
5	classe di studio di fattibilità, ai sensi della normativa	*ammesso solo se costo intervento > 10 milioni E*
6	entità del contributo richiesto (v.a. e % su F3)	*ammesso solo se il costo (F3) è inferiore a 250.000 E*
7	tempo di elaborazione dello studio	*tempo massimo nove mesi da*

NOTA

Le note esplicative per la compilazione del prospetto informativo sono reperibili sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - CIPE: www.tesoro.it

02A07315

DECRETO 24 aprile 2002.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Gran Premio F. 3000 di Monza, dell'Infiorata di Noto, della Quintana di Foligno e del Giro dell'Ossola - Manifestazione 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale in data 7 febbraio 2002, con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2002;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria del Gran Premio F. 3000 di Monza, dell'Infiorata di Noto, della Quintana di Foligno e del Giro dell'Ossola - 2002, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993, con la quale il comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in € 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Gran Premio F. 3000 di Monza, dell'Infiorata di Noto, della Quintana di Foligno e del Giro dell'Ossola - manifestazione 2002, con inizio il 26 aprile 2002, avrà termine il 30 giugno 2002.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti dieci serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A B C D E F G I L M.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di 1 milione di euro.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di mercoledi 26 giugno 2002.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al comitato generale per i giochi entro le ore 15 di venerdì 28 giugno 2002.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della direzione generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 30 giugno 2002 alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 30 giugno 2002 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi quattro biglietti estratti vincenti con la vettura vincitrice del «Gran premio F. 3000 di Monza», con il quadro floreale vincitore della «Infiorata di Noto», con il rione vincitore della «Quintana di Foligno» e con il ciclista vincitore del «Giro dell'Ossola».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie a prova dell'avvenuto svolgimento delle manifestazioni, iniziando dal biglietto abbinato alla vettura vincitrice del «Gran premio F. 3000 di Monza», al quale, pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al quadro floreale vincitore dell'infiorata di Noto, il terzo premio sarà attribuito al

biglietto abbinato al rione vincitore della «Quintana di Foligno» ed il quarto premio sarà attribuito al biglietto abbinato al ciclista vincitore del «Giro dell'Ossola».

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore amministrativo dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman direttore amministrativo dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 144

02A07338

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Libraria a r.l.», in Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al comma 4 dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa «Libraria a r.l.» con sede in Pavia, costituita per rogito dott. Giuseppe Gallotti in data 1° luglio 1985, repertorio n. 19164-9746, registro delle società n. 6346 tribunale di Pavia viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

La società cooperativa è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Pavia, 15 maggio 2002

Il direttore provinciale: MENEGATTI

02A07339

DECRETO 15 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «La Vigna a r.l.», in Montecalvo Versiggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al comma 4 dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa «La Vigna a r.l.» con sede in Montecalvo Versiggia (Pavia), costituita per rogito dott. Aurelio Gavazzi in data 28 gennaio 1992, repertorio n. 187090, registro delle Società n. 4897 tribunale di Voghera viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

La società cooperativa è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Pavia, 15 maggio 2002

Il direttore provinciale: MENEGATTI

02A07340

DECRETO 15 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa di consumo «La Mercatello a r.l.», in Stradella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al comma 4 dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto l'elenco di società cooperative che hanno omesso il pagamento del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie del biennio 1999/2000, allegato alla nota prot. 1356/PLB del 15 novembre 2001 della Legacoop di Roma;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «La Mercatello a r.l.» con sede in Stradella (Pavia), costituita per rogito dott. Giuseppe Zambianchi in data 30 gennaio 1924, repertorio n. 6142, registro delle società n. 244 Tribunale di Voghera - aderente alla Legacoop - viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

La società cooperativa è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Pavia, 15 maggio 2002

Il direttore provinciale: MENEGATTI

02A07341

DECRETO 15 maggio 2002.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la disposizione n. 13 del 4 dicembre 2001 con il quale il Presidente della provincia di Cagliari designa la dr.ssa Lucina Tolu e la dr.ssa Luisa Marilotti rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dr.ssa Lucina Tolu e della dr.ssa Luisa Marilotti, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Considerato che non risulta acquisto il parere della Commissione provinciale tripartita in quanto la stessa non è stata ancora istituita;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 70 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consiglieri/e anche senza il parere della Commissione provinciale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Cagliari;

Decreta:

La dr.ssa Lucina Tolu e la dr.ssa Luisa Marilotti sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

AUTOCERTIFICAZIONE

La sottoscritta Tolu Lucina

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità:

di ricoprire l'incarico dl commissario di parità nella commissione «Pari Opportunità» della provincia dl Cagliari;

di aver ricoperto la carica di consigliere comunale e di consigliere della 23ª Comunità Montana per due legislature e di aver attuato interventi e proposte per la promozione delle politiche attive del lavoro femminile e rispetto delle normative delle pari opportunità, riportate dalla stampa locale;

di aver conseguito la laurea in psicologia presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

di aver frequentato un corso di specializzazione biennale post-laurea per psicologia dell'organizzazione del lavoro e di comunità;

di essere stata comandata dal Ministero della pubblica istruzione presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma per attività di ricerca inerente i bisogni di formazione del personale docente della provincia di Cagliari;

di essere attualmente docente di ruolo delle Scuole secondarie per la classe di concorso A036 (Psicologia - Sociologia - Filosofia - Scienze dell'educazione);

di aver superato un concorso indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1990, nella provincia di Cagliari per psicologia sociale e pubbliche relazioni e di essere stata inclusa nella graduatoria di merito;

di aver seguito le tematiche del lavoro e della discriminazione mediante attività sindacale di cui ne costituisce testo la pubblicazione: Sinascel-Cisl «Analisi dei bisogni formativi nella provincia di Cagliari» - Cagliari, 1994;

di aver istituito l'Associazione di volontariato «Progresso Donna» iscritta al n. 776 del registro generale regionale del volontariato L.R. n. 39/1993 e di averne ricoperto la carica di presidente. Tale associazione svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza e di opportunità e non discriminazione per uomini e donne nel lavoro, promozione del lavoro femminile e dell'imprenditoria femminile e informazione sul mercato del lavoro, sulla normativa delle pari opportunità. Oltre alle politiche attive del lavoro è impegnata nella lotta contro le discriminazioni.

di essere stata direttore scientifico dei corsi di formazione sull'imprenditoria femminile attuati presso l'associazione «Progresso Donna»;

di essere coordinatore del comitato femminile regionale per l'assemblea costituente sarda;

di ricoprire la carica di coordinaore provinciale del «Movimento Donne» del partito dei riformatori sardi - provincia di Cagliari;

di svolgere attività di consulenza psicologica per l'orientamento professionale e reinserimento lavorativo con particolare attenzione alla componente femminile, presso l'ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro) nella direzione regionale di Cagliari;

di svolgere dal 1994, attività di direzione scientifica e di coordinamento di progetti inerenti l'orientamento scolastico e professionale presso istituzioni pubbliche e private;

di essersi sistematicamente occupata fin dagli anni ottanta delle politiche attive del lavoro, del lavoro femminile e di normative sulle pari oportunità di cui la pubblicazione «La percezione del lavoro della donna nella realtà sarda» - Armando Editore, Roma 1991, è il primo di una serie di contributi apparsi sulla stampa e i mezzi di comunicazione locali, in convegni e conferenze;

di svolgere attualmente attività di ricerca sulle tematiche del mondo del lavoro e della formazione dell'universo femminile.

Cagliari, 26 marzo 2002

dott.ssa Lucina Tolu

LUISA MARILOTTI

Istruzione: laurea in lettere, votazione 110/110 e lode.

Lingue straniere: inglese a livello intermedio, francese a livello scolastico.

Occupazione: quadro amministrativo presso la società Trenitalia S.p.a. del Gruppo F.S. Si occupa di studio normativa sulla tutela ambientale ed è referente presso gli enti esterni sulle materie ambientali.

Esperienze acquisite:

dal 1991 ad oggi - Componente del comitato regionale per le pari opportunità delle Ferrovie dello Stato;

1992, referente per la Sardegna per il progetto nazionale di azione positiva nelle Ferrovie dello Stato (indagine conoscitiva, creazione di formatori donne), finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel 1991;

dal 1992 ha svolto attività di formatore insegnando le materie della legislazione nazionale e comunitaria per le pari opportunità, in tutti i corsi aziendali nei quali è previsto. Per vigilare sulle eventuali discriminazioni a danno del personale femminile, ha fatto parte delle commissioni di esame per i passagi all'area superiore (passaggio all'area V 8° categ. - Capo deposito sovr.te, capo tecnico sovr.te, capo stazione sovr.te. - e passaggio all'area IV - tecnico qualificato);

dal 1996 è presidente del comitato per le pari opportunità delle Ferrovie dello Stato. Partecipa in qualità di osservatore alle negoziazioni tra azienda e organizzazioni sindacali, nelle trattative riguardanti le strategie, l'ordinamento e la gestione del personale;

1998 ha organizzato, insieme alla commissione regionale pari opportunità Sardegna, il convegno «Gli organismi di parità e le politiche di pari opportunità in Sardegna», del quale è stata relatrice. Ha fatto parte del comitato regionale per l'attuazione del progetto Ragep, finanziato dal fondo sociale europeo, per l'inserimento delle donne in aree professionali a dominanza maschile, nelle regioni Campania, Molise e Sardegna;

1997-1998 ha collaborato con la rivista della commissione regionale pari opportunità «Tempi stretti» con i seguenti articoli pubblicati:

«La 125 non è una strada statale»;

«In quota per volare, perché no?»;

«Insieme per cambiare»;

1999 ha realizzato un'intervista all'allora Ministro per le pari opportunità Laura Balbo, pubblicata nel periodico «Saturru, il Banditore di Selargius» con il titolo «Una voce fuori dal coro»;

2000 ha presentato un progetto nell'ambito del programma aziendale F.S. «Innovare per migliorare», inerente la valorizzazione del lavoro femminile nelle ferrovie, entrando a far parte del Network degli Innovatori. Il progetto è stato discusso con i vertici aziendali ed è in fase di preparazione un progetto finanziabile col Fondo sociale europeo. Ha promosso e sostenuto attivamente una ricerca sociale sul lavoro delle donne nelle Ferrovie dello Stato, realizzata con la supervisione dell'esperto in metodologia della ricerca prof. Marco Ligas, che si è conclusa con la pubblicazione del libro «Libero Transito»;

2001 - 8 marzo - ha organizzato ed è stata relatrice al convegno di presentazione del libro «Libero Transito», presso la sala convegni delle Ferrovie dello Stato a Cagliari. Ha partecipato come relatrice alla presentazione del libro «Libero Transito» presso il salone del libro di Torino in data 19 maggio 2001. Dal 1997 svolge attività di ricerca storica per conto dell'Università degli studi di Cagliari - Facoltà di lettere, storia del risorgimento.

ESPERIENZE FORMATIVE

Corso per operatrici per le pari opportunità istituito dalla regione Sardegna e organizzato dalla società IFOLD di Cagliari (legislazione nazionale e comunitaria sulle pari opportunità, mercato del lavoro, metodologia della ricerca, storia del pensiero femminile. Dal 20 ottobre 1995 al 13 gennaio 1996. Il corso ha avuto la durata complessiva di 200 ore.

Corso di storia delle donne su questioni attinenti le culture del Welfare organizzato dall'Università degli studi di Siena - Dipartimento studi storico-sociali-filosofici dal 18 al 23 agosto 1997 per una durata complessiva di 40 ore.

Corso di storia delle donne su questioni attinenti le donne sole, organizzato dall'Università degli studi di Siena - Dipartimento studi storico-sociali-filosofici dal 24 al 29 agosto 1998 per una durata complessiva di 39 ore.

Corso di formazione per componenti del comitato pari opportunità F.S. (legislazione, abilità relazionali e di negoziazione, progetti europei). Organizzato dal centro di formazione delle Ferrovie dello Stato di Torino nel periodo dal 21 giugno 1999 al 25 giugno 1999 per una durata complessiva di 35 ore.

Corso di aggiornamento «Le politiche di pari opportunità nel mercato del lavoro in Sardegna» organizzato dalla commissione regionale pari opportunità della regione Sardegna nel periodo giugno-luglio 2001 per una durata complessiva di 20 ore.

Convegno europeo «Le aziende di trasporto dal monopolio al mercato - il nuovo ruolo delle risorse umane» organizzato dall'EQT Group. Torino 1° dicembre 2000.

Seminario «maternità, paternità e riforma del Welfare» organizzato dalle commissioni nazionale e regionale pari opportunita. Cagliari 12-13 ottobre 1998.

Seminario «donne, internet e impresa» organizzato dalla commissione regionale per le pari opportunità e da IFOLD onlus. Cagliari 1° luglio 2000.

Seminario «comunicare la parità» organizzato dalla commissione provinciale pari opportunità della provincia di Cagliari. Cagliari 21 novembre 1997.

02A07376

DECRETO 20 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Fiorita Tavernelle Emilia a r.l.», in Sala Bolognese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 de codice civile;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 codice civile, primo comma;

Vista la relazione ispettiva del 2 novembre 1999 nella quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile della società cooperativa Fiorita Tavernelle Emilia a r.l. con sede in Sala Bolognese (Bologna);

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative del 4 aprile 2001;

Decreta:

Lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Fiorita Tavernelle Emilia a r.l.», con sede in Sala Bolognese, costituita con rogito notaio dott. Mattioli Gino, in data 9 giugno 1955, rep. n. 9063, reg. soc. n. 11805, Tribunale di Bologna, Busc n. 391/52341.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 20 maggio 2002

Il direttore provinciale: CASALE

02A07343

DECRETO 22 maggio 2002.

Determinazione per l'anno 2002 di un'ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 3, comma 4, relativo alla definizione annuale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti commissioni parlamentari, delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato — anche per esigenze di carattere stagionale — e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposti a norma dell'art. 20 del suddetto decreto legislativo;

Visto il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il documento programmatico relativo alla politica per l'immigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato per il periodo 2001 - 2003 con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 2001, n. 112, suppl. n. 119;

Visti i propri decreti in data 4 febbraio 2002 ed in data 12 marzo 2002, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 32 del 7 febbraio 2002 e n. 63 del 15 marzo 2002, che hanno determinato quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002;

Tenuto conto delle numerose e reiterate richieste di ulteriori quote di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002 da parte delle prefetture, delle regioni, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali datoriali e dei prestatori di lavoro;

Tenuto conto che nel decreto ministeriale in data 12 marzo 2002 è stato previsto che le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto in data 4 febbraio 2002, altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001;

Considerato che le regioni alle quali sono state attribuite, ai sensi del decreto in data 4 febbraio 2002, le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari, non hanno potuto avvalersi della ulteriore possibilità sopra indicata avendo già esaurito, alla data del decreto del 12 marzo 2002, l'utilizzo delle rispettive quote di lavoratori stagionali non comunitari;

Ritenuto pertanto di ampliare del 20 per cento le quote di lavoratori stagionali non comunitari per le regioni indicate nel decreto in data 4 febbraio 2002;

Vista la nota n. 28/696/SP in data 2 aprile 2002 dell'assessore all'agricoltura della regione Puglia con la quale si manifestava la disponibilità a cedere una quota di 300 unità in favore della regione Abruzzo a detrazione della quota prevista per la regione Puglia dal decreto in data 12 marzo 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Ad incremento delle quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002 stabilite nel decreto ministeriale in data 4 febbraio 2002, è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere stagionale, ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota totale di 6.600 unità, ripartita tra le regioni e le province autonome di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.

Art. 2.

1. A modifica delle quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002, stabilite dal decreto ministeriale 12 marzo 2002, le quote assegnate alle regioni Puglia ed Abruzzo sono così modificate: alla regione Puglia n. 2.709; alla regione Abruzzo n. 602.

Art. 3.

1. Le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari di cui agli articoli 1 e 2 riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto del 4 febbraio 2002, altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001.

Roma, 22 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

Regione	
Piemonte	260
Lombardia	200
Trento	1400
Bolzano	2600
Veneto	1000
Friuli-Venezia Giulia	200
Liguria	20
Emilia-Romagna	600
Toscana	200
Marche	60
Lazio	60
TOTALE . . .	6.600

02A07355

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 aprile 2002.

Contributi ai consorzi all'esportazione per la partecipazione alla rassegna «Italia in Giappone 2001», mediante l'utilizzo dei fondi residui stanziati dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 12, secondo il quale la concessione di contributi è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 252 recante «Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla rassegna «Italia in Giappone 2001» con la quale è stata istituita la fondazione «Italia in Giappone 2001», in appresso fondazione;

Visto l'art. 145, comma 44, lettera *b)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha previsto specifici stanziamenti per favorire la partecipazione dei consorzi all'esportazione agli eventi organizzati nell'ambito della citata rassegna;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2001 con il quale sono state stabilite le modalità di concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione a fronte delle spese di partecipazione a «Italia Matsuri» tenutasi nel - maggio 2001 e ad altre iniziative inserite nel calendario ufficiale della rassegna;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2002 con il quale sono state stabilite le modalità di concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione a fronte delle spese di partecipazione alla «Fiera internazionale di Osaka», che si terrà dal 2 al 6 maggio 2002;

Considerato che a fronte dell'importo stanziato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 per il 2002 pari ad € 2.065.827,60 resteranno fondi inutilizzati per € 837.151,9.

Ritenuto opportuno di utilizzare il suddetto importo per favorire la partecipazione dei consorzi all'esportazione ad altri eventi inseriti nel calendario ufficiale della rassegna Italia in Giappone 2001;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Al fine di promuovere la presenza dei consorzi all'esportazione fra piccole e medie imprese ad «altri eventi» inseriti nel calendario ufficiale della rassegna Italia in Giappone 2001, la cui scadenza è prevista per il 21 giugno 2002, il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalità di erogazione dei fondi residui stanziati a questo scopo dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 pari a € 837.151,9 (L. 1.620.952.109).

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, a condizione che i loro statuti prevedano finalità di promozione delle esportazioni ovvero attività volte a incrementare la domanda turistica estera.

Art. 3.

Agevolazione e spese ammissibili

1. I fondi sono erogati, a ciascun consorzio fino ad un massimo di € 180.759,91(pari a circa L. 350 milioni) per ciascuna manifestazione, in forma di contributo nella misura del 70% delle spese relative all'area e all'allestimento degli stand, nonché di quelle promozionali e pubblicitarie connesse alla partecipazione agli eventi inseriti nel calendario ufficiale della rassegna Italia in Giappone 2001.

2. Non sono ammesse a contributo le spese di viaggio, di soggiorno, di trasporto e assicurazione merci.

Art. 4.

Esame delle domande

Le domande, in bollo e sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere corredate, a pena di esclusione, della seguente documentazione:

fotocopia dello statuto vigente del consorzio, dal quale si evincano le finalità o l'attività di cui all'art. 2 o qualora già presentato, le sole eventuali modifiche intervenute ovvero dichiarazione firmata dal legale rappresentante che non sono state apportate modifiche allo statuto;

qualora si partecipi a fiere o mostre o simili iniziative, copia della prenotazione dell'area espositiva in cui siano indicati i mq riservati;

preventivo di spesa, distinto nelle voci: affitto, allestimento dell'area, spese promozionali e pubblicitarie;

coordinate bancarie per l'accredito delle somme;

dichiarazione, resa dal legale rappresentante, che il consorzio, per lo stesso evento, non ha percepito, da enti privati o pubblici, altri contributi, oltre a quello del Ministero delle attività produttive, ovvero che il consorzio ha ricevuto contributi in misura non superiore al 30% delle stesse. In questo caso la dichiarazione dovrà contenere anche l'indicazione dettagliata di tali contributi.

1. Le domande sono esaminate in ordine cronologico entro trenta giorni dall'arrivo e sono accolte in relazione alle disponibilità finanziarie.

2. Le domande dovranno essere indirizzate a: Ministero attività produttive - D.G. promozione scambi ed internazionalizzazione delle imprese - Div. VII - Viale Boston, 25 - 00144 Roma, e dovranno pervenire entro e non oltre i quindici giorni antecedenti la data di realizzazione dell'iniziativa.

3. L'esito dell'istruttoria della domanda è comunicato a ciascun consorzio entro cinque giorni dalla conclusione dell'esame.

Art. 5.

Modalità di erogazione

1. Il contributo viene erogato, a consuntivo, dietro presentazione della rendicontazione di spesa ed in base all'ordine di arrivo della documentazione, entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 6.

Documentazione di spesa

1. A consuntivo, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. VII - Viale Boston, 25 - 00144 Roma, entro e non oltre il 30 novembre 2002, deve pervenire la distinta delle fatture quietanzate relative all'affitto e all'allestimento dell'area espositiva, nonché delle spese di promozione e di pubblicità. La distinta deve riportare l'indicazione della fattura, l'importo pagato, il percipiente e la data del pagamento.

2. Il Ministero si riserva di svolgere verifiche e controlli anche di carattere documentale.

Art. 7.

Revoca del contributo

1. Il Ministero revoca il contributo concesso nei casi in cui sia riscontrata l'assenza dei requisiti richiesti; ovvero la mancata partecipazione del consorzio agli «altri eventi» inseriti nel calendario ufficiale della rassegna.

2. In caso di revoca, il consorzio è tenuto a restituire l'importo percepito, entro tre mesi dalla relativa richiesta del Ministero. In caso di mancata restituzione, il Ministero si avvale della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *ed entrata in vigore*

1. Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 26 aprile 2002

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 113

02A07337

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop services 87 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Frosinone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 giugno 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Frosinone nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop services 87 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Frosinone;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Coop Services 87 - Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Frosinone, costituita in data 6 febbraio 1991 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Raponi di Ripi (Frosinone), omologato dal tribunale di Frosinone con decreto 15 marzo 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Silvio Lilla, con studio in Sora (Frosinone), via L. Cadorna n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07371

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «Nuova Godilonda - soc. coop. a r.l.», in Rosignano Marittimo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 ottobre 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Livorno nei confronti della società cooperativa mista «Nuova Godilonda - società cooperativa a r.l.» con sede in Rosignano Marittimo - fraz. Castiglioncello (Livorno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Nuova Godilonda - società cooperativa a r.l.» con sede in Rosignano Marittimo - fraz. Castiglioncello (Livorno), costituita in data 18 febbraio 1994 con atto a rogito del notaio dott. Paolo Siciliani di Pisa, omologato dal tribunale di Livorno con decreto 12 marzo 1994, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la d.ssa Stefania Agrelli, con studio in Pisa, via delle Belle Torri n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07372

DECRETO 8 maggio 2002.

Annullamento del decreto ministeriale 10 gennaio 2002, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «La Mediterranea 84», in San Marzano sul Sarno.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale in data 10 gennaio 2002, con il quale la società cooperativa «La Mediterranea 84», con sede in San Marzano sul Sarno (Salerno), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i sigg.ri dott. Armando De Bonis, dott. Franco Di Comite e dott. Silvio De Simone ne sono stati nominati commissari liquidatori.;

Vista la sentenza dichiarativa di fallimento n. 19/2001 emessa dal tribunale di Nocera Inferiore in data 20 giugno 2001;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale in data 10 gennaio 2002, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa indicata in premessa, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07373

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.O.S. - Centro operativo servizi società cooperativa a r.l.», in Bussolengo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 19 settembre 2001, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentenza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.O.S. - Centro operativo servizi società cooperativa a r.l.» con sede in Bussolengo (Verona) codice fiscale n. 02442610230, è posta il liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 c.c. e il dott. Ugo Zanetti, nato a Padova il 4 maggio 1961 e ivi domiciliato in via G. Prati, n. 21 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07374

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Tomaie Società cooperativa a responsabilità limitata», in Mogliano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza in data 11 luglio 2001 del tribunale di Macerata con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Tomaie società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Mogliano (Macerata) (codice fiscale 00972240436), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Claudio Romagnoli, nato ad Ancona il 3 marzo 1952 ed ivi domiciliato in via Matteotti n. 110 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07375

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Solidarcoop cooperativa sociale a. r.l.», in Prato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 20 settembre 2001, dalla quale si rivela lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Solidarcoop cooperativa sociale a r.l.», con sede in Prato, (codice fiscale 01667480972) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il rag. Renzo Dalle Vedove, nato a Fucecchio (Firenze) il 16 marzo 1958, domiciliato in Santa Croce Sull'Arno (Pisa) - Via Prov.le Francesca Sud n. 75, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07383

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gardenia soc. coop a r.l.», in Trevi e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della relazione del liquidatore della cooperativa dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gardenia Soc. coop. a r.l.», con sede in Trevi (Perugia) in liquidazione, (codice fiscale 01727030545) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Giovanni Gigli, nato a Roma il 25 novembre 1954, con studio in Roma, via Conca D'Oro n. 287, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07381

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Lampo Piccola soc. coop. a r.l.», in Ravenna e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 settembre 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lampo Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Ravenna, (codice fiscale 02046230393) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Enrico Montanari, nato a Ravenna il 10 ottobre 1964 e ivi domiciliato in via Badiali n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07382

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Macellatori - Lavorazione sottoprodotti - Trasporto carni società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 dicembre 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionali rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Macellatori - Lavorazione sottoprodotti - Trasporto carni, società cooperativà a responsabilità limitata» con sede in Parma (codice fiscale 00151310349) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Giovanni Massari nato a Parma il 15 febbraio 1960 e ivi domiciliato in via Verdi n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07384

DECRETO 24 maggio 2002.

Nomina del commissario straordinario della «S.p.a. Società Ittica Europea», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 21 maggio 2002, con il quale il tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della Società Ittica Europea S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario:

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Società Ittica Europea è nominato commissario il dott. Eolo Poli Sandri, nato a Roma, il 16 dicembre 1926.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

alla regione Campania;

al comune di Roma;

al comune di Sant'Agata dei Goti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A07342

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 marzo 2002.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre 15 anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed impianti a fune.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di lire 67 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, registro n. 2, foglio n. 262, Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con il quale sono stati ripartiti i contributi di cui al richiamato art. 54, comma 1 della legge n. 488/1999;

Visto il decreto dirigenziale n. 22/TPL del 27 luglio 2001, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di lire 67 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e sino all'anno 2015;

Visto il decreto ministeriale n. 186/36/1 del 9 gennaio 2002, con il quale è stata disposta l'assegnazione provvisoria delle risorse di bilancio, per l'anno 2002, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 (ex cap.7056) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 34.602.612,00 (pari a lire 67 miliardi) a

favore delle regioni a statuto ordinario come indicato nella colonna n. 2 della tabella allegata al citato decreto interministeriale 016/TPL/2001;

Decreta:

Si autorizza il pagamento della somma di € 34.602.612,00, per l'anno finanziario 2002, sul capitolo 8151 (ex cap. 7056) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8 «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del D.I. n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi sono da versare sui C/C che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord.	Quote competenza 2002	C/C n.
Abruzzo	1.149.152,73	31195
Basilicata	998.285,35	31649
Calabria	1.193.790,10	31789
Campania	3.863.727,67	31409
Emilia Romagna	2.374.431,23	30864
Lazio	4.794.883,97	31183
Liguria	1.733.936,88	32211
Lombardia	5.205.270,95	30268
Marche	1.212.475,51	31118
Molise	578.209,63	31207
Piemonte	2.965.443,85	31930
Puglia	2.289.308,81	31601
Toscana	2.655.750,48	30938
Umbria	793.437,89	31068
Veneto	2.794.506.95	30522
TOTALE	34.602.612,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il capo del Dipartimento: FUMERO

02A07357

DECRETO 26 marzo 2002.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre 15 anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed impianti a fune.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale, di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998, di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della progranunazione economica, n. 3158 del 20 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1999, registro n. 1, foglio n. 209, Ministero dei trasporti e navigazione, con il quale sono stati ripartiti e impegnati i contributi di lire 166 miliardi per l'anno 1998 (comprensivi di quelli relativi al 1997) e di lire 195 miliardi per l'anno 1999 e per gli anni successivi sino al 2011 sul capitolo 7281 (ora capitolo 8151) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero a favore delle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto ministeriale n. 186/36/1 del 9 gennaio 2002, con il quale è stata disposta l'assegnazione provvisoria delle risorse di bilancio, per l'anno 2002, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, all'erogazione, sul capitolo 8151 (ex 7056) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 100.709.095,00 pari a lire 195 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato nella colonna n. 3 della tabella allegata al citato decreto interministeriale 3158/98;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di € 100.709.095,00 pari a lire 195.000.000.000 sul capitolo 8151 (ex 7056), iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8 «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici» per l'anno finanziario 2002, in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo le quote indicate alla colonna n. 3 della tabella allegata al decreto interministeriale 3158/1998 e come appresso indicato.

I singoli importi sono da versare sul C/C che ogni regione intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord.	Quote competenza 2002 EURO	C/C n.
Abruzzo	3.344.549,03	31195
Basilicata	2.905.457,38	31649
Calabria	3.474.463,77	31789
Campania	11.245.177,56	31409
Emilia-Romagna	6.910.658,10	30864
Lazio	13.955.259,30	31183
Liguria	5.046.532,75	32211
Lombardia	15.149.669,19	30268
Marche	3.528.846,68	31118
Molise	1.682.848,96	31207
Piemonte	8.630.769,45	31930
Puglia	6.662.913,75	31601
Toscana	7.729.423,04	30938
Umbria	2.309.259,54	31068
Veneto	8.133.266,52	30522
TOTALE	100.709.095,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il capo del Dipartimento: FUMERO

02A07357

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 17 aprile 2002.

Certificato di abilitazione legge n. 46/1990. (Deliberazione n. 108). *Richiedente: ANIEM.*

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'Ufficio affari generali giuridici appresso riportata;

Considerato in fatto:

L'ANIEM ha fatto pervenire un quesito relativo all'obbligo, per la partecipazione alle gare d'appalto per lavori pubblici comprendenti anche l'esecuzione di lavorazioni attinenti agli impianti, del possesso dell'abilitazione ai sensi della legge n. 46/1990. In particolare veniva evidenziato un presunto contrasto fra quanto messo in atto da parte delle Camere di commercio, che rilasciano il relativo certificato di abilitazione solo per l'esecuzione degli impianti all'interno degli edifici ad uso civile, e quanto disciplinato dall'Autorità con determinazione n. 56/2000, laddove la stessa ha subordinato l'attribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto prevedono l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, al possesso da parte dell'impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge n. 46/1990.

In sintesi la problematica riguarda il fatto che molte stazioni appaltanti, nella redazione dei bandi di gara prevedono, come requisito di partecipazione, il possesso dell'abilitazione ai sensi della legge n. 46/1990, non solo per l'esecuzione di impianti all'interno degli edifici ad uso civile, ma anche per opere diverse dagli edifici.

Stante la valenza generale del quesito posto, la problematica è stata inserita all'attenzione dei firmatari dei protocolli d'intesa che hanno fatto pervenire le richieste osservazioni entro il termine loro fissato.

Ritenuto in diritto:

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990:

«Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili o simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.»

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 «Regolamento di attuazione della legge n. 46/1990 in materia di sicurezza degli impianti chiarisce, all'art. 1, cosa debba intendersi per edifici adibiti ad uso civile e agli articoli 2 e 3 fornisce ulteriori precisazioni quanto ai requisiti tecnico-professionali da possedersi dall'imprenditore o dal suo responsabile tecnico, nonché precisa che il certificato di riconoscimento dei medesimi requisiti è rilasciato alle imprese singole o associate dalla Camera di commercio.

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia», la cui entrata in vigore è stata differita, con legge n. 463/2001, al 30 giugno 2002:

con l'art. 107 ha ampliato l'ambito di applicazione della sopra riportata legge n. 46/1990 agli «impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso»;

con l'art. 108, commi 1 e 2, ha riconfermato quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 46/1990 e cioè che la relativa abilitazione è attestata dall'iscrizione al registro ditte di cui al regio decreto n. 2011/1934 o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985 e che l'esercizio dell'attività in questione è subordinato al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al successivo art. 109 da parte dell'imprenditore, il quale, ove non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività un responsabile tecnico che abbia tali requisiti;

con il comma 3 dello stesso art. 108 introduce una novità rispetto al dettato di cui alla legge n. 46/1990, ponendo una corrispondenza con il regime di qualificazione SOA, lasciando salvo in ogni caso l'esercizio delle attività alle imprese «in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000».

In tale ambito normativo si inseriscono le disposizioni dell'Autorità che:

con determinazione n. 56/2000 ha chiarito che «l'attribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto prevedono l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell'impresa dell'abilitazione prescritta dalla suddetta legge n. 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato;

con determinazione 6/2001 ha precisato che, al fine della qualificazione delle imprese nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, la presenza, nella direzione tecnica delle stesse, di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1991 (tecnici laureati o diplomati), è equivalente al possesso della abilitazione dimostrata tramite certificato della Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato»;

nella nota illustrativa ai «bandi tipo» ha ritenuto opportuno che, nei bandi di importo inferiore a € 150.000, in quanto relativi ad appalti non soggetti alle disposizioni sul sistema unico di qualificazione, vengano indicate le lavorazioni che, come nel caso della legge n. 46/1990, richiedono una specifica particolare qualificazione, al fine di evitare che dette lavorazioni incidano sulla quota massima subappaltabile correndo così il rischio dell'insorgere di difficoltà nel caso in cui, al superamento di detta quota, l'aggiudicatario non sia in possesso della specifica particolare qualificazione.

Da quanto sopra evidenziato risulta evidente che

1) l'abilitazione di cui alla legge n. 46/1990 costituisce un requisito indispensabile per l'esecuzione delle lavorazioni attinenti agli impianti di cui alla elencazione contenuta nell'art. 1 della legge n. 46/1990 relativamente agli edifici, quale che ne sia la destinazione d'uso;

2) il possesso di detta abilitazione può essere comprovato mediante la produzione del certificato della Camera di commercio, ovvero di attestazione SOA per quelle categorie, di cui alla declaratoria contenuta nell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, alle quali possono essere ricondotte le lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell'art. 1 della legge n. 46/1990;

3) il possesso della medesima abilitazione può altresì essere comprovato dall'impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

Accerta che l'abilitazione di cui alla legge n. 46/1990 non costituisce requisito di parteczazione alle relative gare d'appalto in quanto non ricompreso fra i requisiti di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; costituisce invece requisito indispensabile, da dimostrare in fase esecutiva, qualora l'appalto riguardi lavori pubblici comprendenti impianti di cui all'elencazione contenuta nell'art. 1 della legge n. 46/1990;

Accerta che il possesso di attestazione SOA in una delle seguenti categorie: OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 abilita le imprese allo svolgimento delle attività connesse alla esecuzione di lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell'art. 1 della legge n. 46/1990;

Manda all'ufficio affari giuridici perché comunichi la presente deliberazione al soggetto istante.

Roma, 17 aprile 2002

Il presidente: GARRI

02A07370

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 1° marzo 2002, n. **4.**

Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.

Ai sigg. prefetti della Repubblica

Al sig. commissario del Governo per la provincia di Trento

Al sig. commissario del governo per la provincia di Bolzano

Al sig. presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Al sig. comandante delle scuole centrali antincendi

Al sig. direttore del Centro studi ed esperienze antincendi

Ai signori ispettori aeroportuali e portuali dei servizi antincendi

Ai signori ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco

Ai signori comandanti provinciali dei vigili del fuoco

Come noto il decreto legislativo n. 626/1994, e le successive modifiche ed integrazioni, impone, tra l'altro, di predisporre un documento per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. In particolare il decreto ministeriale 10 marzo 1998, emanato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 626/1994, ha fornito elementi per la valutazione di uno specifico rischio qual è appunto il rischio di incendio.

Le disposizioni citate richiamano l'attenzione anche sui casi in cui le persone possono essere esposte a rischi particolari a causa della loro disabilità.

Ciò premesso, al fine di fornire ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai responsabili della sicurezza, un ausilio per tenere conto nella valutazione del rischio della presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o mentali, sono state elaborate, da questa amministrazione in collaborazione con la Consulta nazionale delle persone disabili e delle loro famiglie, le linee guida allegate alla presente circolare.

In tali linee guida, inoltre, sono forniti a scopo esemplificativo e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal decreto ministeriale 10 marzo 1998, alcuni indirizzi di carattere progettuale, gestionale e di intervento aventi lo scopo di migliorare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione alla valutazione compiuta.

Stante la rilevanza esterna degli argomenti trattati nel documento allegato, si invitano le SS.LL. a curarne la massima diffusione nell'ambito del territorio di competenza, significando che questa amministrazione provvederà, altresì, alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
MORCONE

ALLEGATO

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
CONSULTA NAZIONALE DELLE PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO OVE SIANO PRESENTI PERSONE DISABILI.

1. *Introduzione.*

1.1. *Scopo.*

Queste linee guida sono state concepite nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal decreto 10 marzo 1998 come ausilio ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai responsabili della sicurezza per tenere conto nella valutazione del rischio della presenza (prevista dal decreto stesso), negli ambienti di lavoro, di persone con limitazioni permanenti o temporanee alle capacità fisiche, mentali, sensoriali o motorie. In particolare, le linee guida, in relazione alla valutazione del rischio ed alla conseguente scelta delle misure, sono ispirate ai seguenti principi generali:

prevedere ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), il coinvolgimento degli interessati nelle diverse fasi del processo;

considerare le difficoltà specifiche presenti per le persone estranee al luogo di lavoro;

conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti senza determinare alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori;

progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano organico, che incrementi la sicurezza di tutti, e non attraverso piani speciali o separati da quelli degli altri lavoratori.

1.2. *Articolazione delle linee guida.*

Secondo lo schema previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e dal decreto ministeriale 10 marzo 1998, le linee guida forniscono le indicazioni necessarie per svolgere una specifica analisi del rischio di incendio, indicando, a puro titolo esemplificativo, alcune delle misure di tipo edilizio o impiantistico che possono essere adottate per compensare i rischi individuati. In tale ambito sono esposte alcune misure di carattere gestionale che, integrando e sostituendo quelle edilizie ed impiantistiche, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza imposti dalla legge.

Con un successivo documento redatto con le associazioni aderenti alla Consulta nazionale delle persone disabili e delle loro famiglie saranno descritti con maggiore dettaglio, tra le altre cose, i principi da tenere presente nella valutazione, i requisiti delle misure individuate in queste linee guida ed alcuni suggerimenti di intervento da adattare, caso per caso, alla situazione riscontrata.

2. *La valutazione del rischio.*

2.1. *L'identificazione delle caratteristiche ambientali.*

Lo scopo della valutazione e della conseguente scelta delle misure di sicurezza si intende raggiunto se nei luoghi considerati risultano risolte, anche attraverso i sistemi di gestione, tutte quelle condizioni che rendono difficile o impossibile alle persone con limitazioni alle capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie il movimento, l'orientamento, la percezione dei segnali di allarme e la scelta delle azioni da intraprendere al verificarsi di una condizione di emergenza. Il primo passo da compiere per conseguire tale obiettivo è quello di individuare le difficoltà di carattere motorio, sensoriale o cognitivo che l'ambiente può determinare, verso le quali dovrà essere prestata la massima attenzione e intraprese le necessarie e adatte misure di contenimento e abbattimento del rischio.

Per quanto riguarda i criteri da seguire è possibile elaborare una classificazione che riguarda le caratteristiche relative:

alla mobilità;

all'orientamento;

alla percezione del pericolo e/o dell'allarme;

all'individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza.

Di seguito si specificano alcuni degli elementi di tipo edilizio, impiantistico o gestionale che possono considerarsi rilevanti ai fini di tali caratteristiche: la relativa elencazione deve essere considerata puramente indicativa e non esaustiva dei problemi individuabili nell'ambito del processo valutativo.

2.1.1. *La mobilità in caso di emergenza.*

Gli elementi che rendono difficile la mobilità in caso di emergenza possono essere individuati negli ostacoli di tipo edilizio presenti nell'ambiente. In particolare, una prima sommaria elencazione può comprendere:

la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi orizzontali;

la non linearità dei percorsi;

la presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi sporgenti che possono rendere tortuoso e pericoloso un percorso;

la lunghezza eccessiva dei percorsi;

la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche inadeguate, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita.

Insieme agli elementi puramente architettonici, possono esserne considerati altri di tipo impiantistico o gestionale:

presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo o che non sono dotate di ritardo nella chiusura, al fine di consentire un loro impiego e utilizzo, senza che ciò determini dei rischi nei confronti di persone che necessitano di tempi più lunghi per l'attraversamento;

organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi in modo da non determinare impedimenti ad un agevole movimento degli utenti;

mancanza di misure alternative (di tipo sia edilizio che gestionale) all'esodo autonomo lungo le scale, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita.

2.1.2. *L'Orientamento in caso di emergenza.*

Al verificarsi di una situazione di emergenza la capacità di orientamento può essere resa difficile dall'inadeguatezza della segnaletica presente in rapporto all'ambiente o alla conoscenza di questo da parte delle persone. La relativa valutazione deve essere svolta anche tenendo conto della capacità individuale di identificare i percorsi (e le porte) che conducono verso luoghi sicuri e del fatto che questi devono essere ficilmente fruibili anche da parte di persone estranee al luogo.

In tale ambito è necessario valutare anche la mancanza di misure alternative (edilizie, impiantistiche o gestionali) rispetto alla cartellonistica, che è basata esclusivamente sui segnali visivi. Questa, infatti, viene usualmente utilizzata come unico strumento di orientamento, ma costituisce solo una parte della segnaletica di sicurezza, così come definita nell'art. 1.2.a del decreto legislativo n. 493/1996, che considera la necessità di elaborare modalità di segnalazione che utilizzino più canali sensoriali. Infine, i segnali visivi devono poter soddisfare in pieno l'esigenza di orientamento dei soggetti (es.: quelli non udenti) che possono avvalersi solo di questo canale sensoriale.

2.1.3. *La percezione dell'allarme e del pericolo.*

La percezione dell'allarme o del pericolo può essere resa difficile dall'inadeguatezza dei relativi sistemi di segnalazione. In particolare, è frequente il caso in cui deve rientrare nella valutazione la mancanza di misure alternative ai segnali acustici. Inoltre, anche per quanto riguarda i segnali acustici, deve essere valutato il segnale in rapporto al messaggio da trasmettere: in relazione all'ambiente, ai rischi e alla conoscenza degli ambienti da parte delle persone, anche il messaggio trasmesso con dispositivi sonori deve essere percettibile e comprensibile da tutti ivi comprese le persone estranee al luogo.

È necessario, altresì, che l'allarme e il pericolo siano segnalati anche con segnali visivi, per permettere la loro percezione ai soggetti che utilizzano solo tale modalità percettiva.

2.1.4. *L'individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza.*

L'individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza può essere resa difficile dall'inadeguatezza del sistema di comunicazione.

Tale condizione può spesso essere ricondotta all'eccessiva complessità del messaggio o all'uso di un solo canale sensoriale (ad esempio solo acustico o solo visivo).

Anche in questo caso deve essere tenuta in considerazione la necessità che la segnaletica di sicurezza non si esaurisca solo con la cartellonistica, quindi deve essere oggetto di valutazione da parte del responsabile alla sicurezza anche l'eventuale mancanza di sistemi alternativi, che permettano la comunicazione in simultanea del messaggio anche attraverso canali sensoriali diversi da quello visivo.

Oltretutto, il messaggio visivo deve essere completo e semplificato, in modo da non vanificare il suo obiettivo, tenuto conto delle limitate capacità di comprensione del linguaggio scritto da parte di taluni soggetti (ad es., se sordi segnanti) che, tuttavia, utilizzano solo il canale sensoriale visivo.

3. *Misure edilizie ed impiantistiche.*

Le misure di tipo edilizio o impiantistico devono essere necessariamente coordinate con quelle di carattere gestionale, tenendo conto che queste ultime possono, in caso di necessità, integrare o sostituire le altre.

Le indicazioni fornite nella successiva descrizione sono puramente indicative e non esaustive delle soluzioni possibili e vanno sommate a quelle prescritte sia dalle specifiche norme in materia di prevenzione incendi che quelle finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.

3.1 *Le misure per facilitare la mobilità.*

Le misure finalizzate a rendere più agevole l'esodo in caso di emergenza possono riguardare, anche in questo caso a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti punti:

adeguamento dei percorsi ai requisiti di complanarità della pavimentazione;

adeguamento delle scale ai requisiti di comodità d'uso;

eliminazione di gradini o soglie di difficile superamento, anche attraverso la realizzazione di rampe;

riduzione della lunghezza dei percorsi di esodo;

ampliamento dei passaggi di larghezza inadeguata;

installazione di corrimano anche nei percorsi orizzontali;

realizzazione di spazi calmi, ovvero di adeguata compartimentazione degli ambienti, con l'obiettivo di risolvere i problemi che possono insorgere in caso di esodo attraverso scale;

realizzazione di ascensori di evacuazione quando l'esodo è possibile solo attraverso le scale;

adeguamento degli spazi antistanti e retrostanti le porte ai requisiti di complanarità della/e pavimentazione/i;

verifica della complessità nell'utilizzo dei dispositivi di apertura delle uscite di sicurezza sia in relazione alla loro ubicazione nel contesto del serramento, sia dello sforzo da applicare (ovvero della capacità fisica degli utenti) per aprirle.

3.2 *Le misure per facilitare l'orientamento.*

Tale obiettivo si può essenzialmente raggiungere integrando la cartellonistica di sicurezza con l'adozione di sistemi ad essa complementari e/o alternativi, secondo il criterio stabilito anche dal decreto legislativo n. 493 del 1996.

In particolare, dovrà essere verificato che la condizione elaborata sia adeguata alle necessità di lettura ed alle capacità di comprensione da parte di tutti i possibili fruitori, ivi comprese le persone estranee al luogo stesso.

Per quanto i sistemi di comunicazione alternativi ma non in sostituzione alla cartellonistica, le misure possono essere individuate, ad esempio, tra le seguenti:

realizzazione di sistemi di comunicazione sonora;

realizzazione di superfici in cui sono presenti riferimenti tattili;

verifica della presenza di altri particolari indicatori;

verifica che la segnaletica sul piano di calpestio abbia un buon contrasto acromatico e, possibilmente, anche cromatico rispetto alla pavimentazione ordinaria. La percezione di tale contrasto deve essere garantita nelle diverse condizioni di illuminamento e su piani di calpestio in condizioni asciutte e bagnate;

segnaletica luminosa e/o lampeggiante.

Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), i piani di emergenza, devono essere concordati con il coinvolgimento diretto e propositivo degli interessati.

3.2.1. *Le misure per facilitare la percezione dell'allarme e del pericolo.*

La percezione dell'allarme può avvenire attraverso segnali acustici, segnali luminosi o vibrazioni. Sovente, peraltro, nei luoghi di lavoro l'allarme è trasmesso attraverso segnali acustici privi di specifiche informazioni relative all'evento che sta accadendo o al tipo di comportamento da adottare. Pertanto, tra le misure atte a facilitare la percezione dell'allarme si possono includere:

adozione di segnali acustici contenenti informazioni complete sull'oggetto della comunicazione;

installazione di impianti di segnalazione di allarme ottici;

installazione di impianti di segnalazione di allarme a vibrazione (nel caso di persone che dormono o che possono non percepire i segnali ottici o acustici).

3.2.2. *Le misure per facilitare la determinazione delle azioni da compiere in caso di emergenza.*

L'individuazione delle misure per facilitare le azioni da intraprendere quando si verifica una situazione di emergenza richiede una valutazione sulla capacità di comprendere i messaggi da parte delle persone presenti ivi comprese le persone estranee al luogo stesso.

Risulta difficile, in questo caso, fornire indicazioni generali, poiché i comportamenti da adottare dipendono dalle singole situazioni ambientali e individuali, che possono richiedere gradi diversi di complessità della risposta umana.

A questo proposito, quindi, nella valutazione del rischio deve essere evidenziata la congruenza tra il livello di complessità del comportamento richiesto alle persone e la capacità delle persone stesse, anche in rapporto alla conoscenza dei luoghi e dei rischi con il coinvolgimento del responsabile alla sicurezza.

Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), ogni intervento deve essere concordato con il coinvolgimento diretto e propositivo degli interessati.

Infine, come richiamato al punto 2.1.4, occorre che le istruzioni siano semplificate in maniera da risultare accessibili anche da parte di soggetti con inadeguata conoscenza del linguaggio scritto.

4. *Misure organizzative e gestionali.*

Il decreto 10 marzo 1998 prevede che, all'esito della valutazione dei rischi d'incendio e dei provvedimenti intrapresi per eliminarli, ovvero ridurli, il datore di lavoro o il responsabile della sicurezza del luogo adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio, riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII al decreto stesso. In tale piano dovranno essere considerate le specifiche misure da porre in atto, a cura di personale appositamente formato a tale scopo, per assistere le persone disabili o temporaneamente incapaci a mettersi in salvo seguendo quanto indicato al punto 8.3 del predetto allegato. La scelta delle misure di tipo organizzativo e gestionale, quindi, dipende dalla valutazione compiuta e dalle misure edilizie e impiantistiche presenti. Per questo motivo, fermo restando che alcune procedure specifiche saranno oggetto di trattazione nel documento indicato nel punto 1.2., è possibile fornire solo alcune indicazioni di carattere generale:

ai fini dell'adozione di procedure gestionali e di emergenza che siano praticabili ed idonee agli scopi, è opportuna che la loro definizione avvenga, ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), a seguito di una consultazione dei diretti interessati abitualmente ivi presenti;

la persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere adeguatamente addestrate ad accompagnare una persona con difficoltà sensorali ed a trasmettere alla stessa, in modo chiaro e sintetico, le informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi per facilitare la fuga;

la persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere adeguatamente addestrate per agevolare i soccorritori e per dare a questi i riferimenti per meglio trarre in salvo la persona.

5. *Appendice informativa.*

5.1. *Le norme vigenti in materia di abbattimento di barriere architettoniche.*

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pivati).

Decreto ministeriale 16 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

«Art. 4.6 *(Raccordi con la normativa antincendio).* — Qualsiasi soluzione progettuale finalizzata a garantire l'accessibilità o la visitabilità deve prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. A tal fine dovrò essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in compartimenti antincendio piuttosto che l'individuazione di sistemi di via d'uscita costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria. La suddivisione in compartimenti, che costituiscono «luogo sicuro statico» cosi come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, recante «termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983, deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi».

Decreto del Presidete della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

«Art. 18 *(Raccordi con la normativa antincendio).* — Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236».

5.2. *Termini e definizioni di prevenzione incendi.*

I contenuti del decreto ministeriale 30 novembre 1983 (termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) vanno integrati con specifiche definizioni successivameme introdotte da altrettanto specifiche norme di prevenzione incendi. Di seguito si richiama la definizione di «spazio calmo» fornita dal decreto ministeriale 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) nel decreto ministeriale 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e nel decreto ministeriale 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo).

«Spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa di soccorsi».

5.3 *Decreto ministeriale 10 marzo 1998.*

Ai fini delle presenti linee guida si riporta in esteso il punto 8.3 del decreto, rimandondolo ad una sua lettura integrale per quanto concerne altri aspetti qui considerati.

«8.3. *Assistenza alle persone disabili in caso di incendio.*

8.3.1. *Generalità.*

Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.

Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini.

Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.

8.3.2. *Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta.*

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata.

Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo. Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.

8.3.3. *Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato.*

Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita. In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con viasibilità menomata o limitata.

Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata.

Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata allerti l'individuo menomato.

8.3.4 *Utilizzo di ascensori.*

Persone disabili possono utilizare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione».

02A07336

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 28 maggio 2002 n. **14.**

Contratti di coltivazione tabacco raccolto 2002. Adempimenti. Modulistica e standard dei contratti.

Al Ministero politiche agricole e forestali - Dir.ne gen.le delle politiche com.rie e intern.li- Div. VII - Div. FEOGA

All'A.P.T.I.

All'UNITAB.

Alla COLDIRETTI - Dipartimento economico

Alla Conf.ne Italiana Agricoltori

Alla CONFAGRICOLTURA

Alla COPAGRI

Alla F.AGR.I.

Alla Confcooperative Federagroalimentare

All'ANCA LEGA Coop.

Alla org.ne Interprof.le INTERBRIGHT

Alla org.ne Interprof.le INTERORIENTALI

All'ass.ne Interprof.le Tabacco

AII'E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani

Alla S.G.S. Italia s.r.l.

e per conoscenza:

Al Comando Carabinieri - Tutela norme comunitarie e agroalimentari

Il presente documento stabilisce le disposizioni procedurali in ordine alla stipula e presentazione per la registrazione dei contratti di coltivazione tabacco raccolto 2002, ai sensi del regolamento CEE n. 2848/98 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 9, 10, 11 e 12, nonché della circolare MIPA n. 652 del 6 agosto 1999.

Contrattazione: termini e modalità.

L'AGEA entro il 15 giugno 2002, aggiornerà le quote di produzione tabacco; tale aggiornamento terrà conto delle risoluzioni dei casi di contenzioso relativi agli accordi di cessione di quota e ai trasferimenti di azienda, nonché delle quote aggiuntive derivate dalla distribuzione dei residui.

Le quote aggiornate come sopra saranno oggetto della contrattazione del tabacco sciolto per il raccolto 2002, le cui date limite, stabilite dal regolamento (CE) n. 2848/98 e successive modifiche ed integrazioni, sono:

stipula contratti primari: entro il 30 giugno 2002;

presentazione all'AGEA dei contratti primari: entro il 10 luglio 2002.

Si rammenta che il punto 3 dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 2848/98, stabilisce che qualora il termine per la firma del contratto, o per la sua consegna all'AGEA, sia superato di non oltre quindici giorni, il premio da rimborsare è ridotto del 20%.

Pertanto i contratti presentati per la registrazione successivamente al 25 luglio 2002, termine ultimo per la presentazione con riduzione del premio, saranno ritenuti nulli agli effetti dell'attribuzione definitiva delle quote e del diritto al premio comunitario.

Si ribadisce che la nuova regolamentazione non prevede una fase di attribuzione di quote residue, essendo stata soppressa la contrattazione integrativa.

Pertanto, le quote, o parte delle stesse, non impegnate individualmente, non potranno essere riutilizzate dall'Associazione per la campagna medesima.

Negli impegni di coltivazione dovranno essere indicate:

a) quota ADQ (individuale o associativa);

b) quota parte nominale (corrispondente alla quota ADQ per i coltivatori non associati);

c) quota contrattata (uguale o minore della quota parte nominale).

Il coltivatore deve valutare l'entità della quota contrattata da dichiarare, sulla base della resa massima applicata alle superfici effettivamente coltivate e di conseguenza dichiarate coltivate nel modello T1 sottoscritto.

Si pregano le associazioni di informare i propri soci che, a differenza degli anni precedenti, le quote attribuite per la campagna 2002 che non saranno contrattate per la campagna medesima, non saranno revocate a decorrere dal raccolto 2003, in quanto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, l'Italia ha deciso di non avvalersi dell'opportunità di istituire la Riserva nazionale alla quale dovevano essere destinate.

Tipologie di contratto ed impegni di coltivazione.

Relativamente alle tipologie di contratto ed impegni di coltivazione validi per il raccolto 2002, con particolare riguardo a quanto disposto dalla circolare AGEA n. 78 dell'11 ottobre 2001 nel capitolo relativo agli effetti del riconoscimento delle associazioni sulla contrattazione, si richiamano le seguenti prescrizioni:

C1: trattasi del rapporto contrattuale tra un coltivatore non associato venditore e la ditta trasformatrice acquirente, per un determinato raccolto e gruppo varietale;

C2: è il contratto che un'associazione stipula con una ditta trasformatrice, per un determinato raccolto e

gruppo varietale, per la totalità degli impegni di coltivazione sottoscritti da un determinato numero dei propri soci;

DC2: trattasi dell'impegno di coltivazione che lega, per un determinato raccolto e gruppo varietale:

1. il produttore associato, socio diretto o per tramite di altra associazione a sua volta associata, all'associazione riconosciuta di appartenenza;

2. il produttore socio di una cooperativa di produzione, alla medesima cooperativa di produzione;

DC2A: è l'impegno di coltivazione che una cooperativa di produzione associata, direttamente o meno, ad una determinata associazione riconosciuta o ad un consorzio di cooperative di produzione, stipula con l'associazione o il consorzio medesimo, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalità degli impegni di coltivazione a loro volta sottoscritti dai propri soci produttori.

Si allegano gli standard della modulistica delle suddette tipologie di contratto ed impegni di coltivazione, raccomandando particolare attenzione alle innovazioni in materia di sanzioni introdotte dal regolamento (CE) n. 2162/99, che ha modificato l'art. 50 del regolamento (CE) n. 2848/98.

Le parti hanno facoltà di stipulare i contratti con l'aggiunta di clausole specificative purché non in contrasto con la regolamentazione comunitaria ed in particolare con quanto disposto agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2848/98.

Registrazione dei contratti.

Le associazioni contraenti dovranno provvedere alla consegna dei contratti presso la sede dell'organismo pagatore - AGEA in via Palestro, 81 - Roma, nonché al caricamento dei dati informatici relativi, entro e non oltre il 10 luglio 2002.

Le associazioni contraenti dovranno consegnare i contratti di tipo C2, corredati dalla stampa di riepilogo dell'inserimento degli impegni di coltivazione dei produttori riferiti a ciascun contratto, accompagnati da una lettera di trasmissione, in duplice copia, su carta intestata dell'associazione.

Inoltre, è indispensabile, ai fini della registrazione e validazione, che ai contratti presentati dalle associazioni sia allegata una delibera dell'assemblea dei soci, o del consiglio se espressamente previsto dallo statuto, con la quale si stabiliscono i prezzi minimi per varietà e grado qualitativo da rispettare in fase di commercializzazione.

Si precisa che gli impegni di coltivazione ed i singoli modelli T1 afferenti ai contratti di cui sopra, dovranno essere conservati e catalogati da parte delle associazioni stesse, unitamente alla documentazione probatoria richiesta.

Gli impegni di coltivazione, i modelli T1, le visure e mappe catastali, i titoli di possesso e la restante documentazione probatoria, in originale, dovranno essere conservati, nel fascicolo aziendale, unicamente presso le sedi delle associazioni riconosciute, e non presso le sedi delle associazioni ad esse aderenti.

Resta a carico delle ditte trasformatrici la presentazione degli eventuali contratti individuali (C1), anch'essi da consegnare accompagnati da lettera di trasmissione in duplice copia, su carta intestata della ditta.

Si precisa che essendo a cura dell'AGEA il caricamento dei dati relativi ai contratti C1 nel sistema informatico, a differenza di quanto avverrà per i C2, questi dovranno essere presentati completi dei rispettivi modelli T1, nonché di tutta la documentazione (visure e mappe catastali, titoli di possesso e restante documentazione probatoria, in originale).

Si coglie l'occasione per precisare che i produttori che risulteranno non regolarmente associati ad associazioni riconosciute, non potranno sottoscrivere impegni di coltivazione con alcuna associazione, ma dovranno esclusivamente stipulare contratti di coltivazione individuali con la ditta trasformatrice; in tal caso perderanno il diritto a percepire la parte variabile del premio e ad accedere ai meccanismi di flessibilità delle quote in ambito associativo.

Gli impegni di coltivazione che non ottemperano al rispetto della suddetta disposizione saranno segnalati alle associazioni e potranno eventualmente essere sostituiti da contratti individuali.

Per contro, i coltivatori che risultano associati, non avendo prodotto disdetta nei termini stabiliti per la campagna 2002, non potranno stipulare contratti di coltivazione individuali con ditte trasformatrici: in caso ciò avvenisse, i coltivatori medesimi perderanno totalmente il diritto a percepire l'aiuto comunitario per la produzione della campagna in oggetto.

Si avverte che l'AGEA controllerà il rispetto di tali disposizioni al momento dell'acquisizione informatica dei dati relativi ai contratti, sulla base degli albi soci consolidati.

Documentazione probatoria per il raccolto 2002.

Si raccomanda il rispetto delle disposizioni in materia di quote di produzione, introdotte dalla circolare MIPA n. 127/G-1 del 16 febbraio 1998, che ha comportato conseguenti adeguamenti della modulistica e delle procedure connesse alla contrattazione a decorrere dal raccolto 1998.

Al riguardo, per quanto attiene specificatamente al tipo di prestazione lavorativa del coltivatore contraente, si è reso necessario inserire nel testo del contratto e dell'impegno di coltivazione una dichiarazione con la quale il soggetto intestatario della quota di produzione attesterà che, per il raccolto interessato, la produzione sarà effettuata direttamente, mediante la propria attività lavorativa, oppure mediante la prestazione d'opera d'altri; si precisa che nei casi di tipo misto, per i quali la prestazione d'opera d'altri si affianca a quella del titolare di quota e del proprio nucleo familiare, sarà necessario barrare entrambe le caselle sul contratto o sull'impegno di coltivazione.

Nella seconda ipotesi, si evidenzia che la circolare MIPA succitata stabilisce che «gli accordi di compartecipazione, di qualsiasi tipo, anche a carattere stagionale, compresi quelli di mezzadria e di colonia parziaria, stipulati per la produzione del tabacco, non possono essere presi in considerazione».

È evidente che la prestazione d'opera d'altri deve essere documentata a termini di legge, e che tale documentazione dovrà essere esibita dal produttore ad ogni eventuale richiesta dell'AGEA.

Inoltre, il produttore contraente è tenuto ad indicare, sul proprio impegno contrattuale, l'ubicazione delle strutture di cura, di stendaggio e di deposito del tabacco.

Dovranno, infine, essere dichiarati gli estremi degli atti di detenzione dei terreni (data di stipula e di registrazione e durata del possesso), l'eventuale esistenza d'accordo verbale sulla detenzione dei terreni stessi e il titolo di conduzione del fondo.

A tal riguardo si precisa che l'allegato alla circolare MIPA n. 127/G-1 del 16 febbraio 1998 prevede che i titoli validi per ottenere la disponibilità dei terreni siano i seguenti:

1. proprietà - atto notarile, o denuncia di successione, nei casi in cui il diritto non si evinca dalla visura catastale, che deve essere aggiornata all'anno solare in corso o resa tale tramite autodichiarazione del proprietario, secondo le forme di legge;
2. affitto - atto pubblico registrato; scrittura privata registrata; accordo verbale registrato;
3. usufrutto - atto notarile o dichiarazione di successione (vedi proprietà);
4. comodato - contratto registrato sottoscritto dalle parti. In ambito familiare occorre specificare la documentazione attestante il rapporto di parentela. Qualora il terreno utilizzato da un produttore risultasse intestato ad un altro membro del medesimo nucleo familiare, circostanza dimostrabile con uno stato di famiglia aggiornato abbinato al titolo di possesso del titolare, non è richiesto alcun atto; in tal caso s'invita ad indicare il codice «F», corrispondente a tale ultima fattispecie.

Qualsiasi tipo di atto diverso da quelli sopra elencati non può essere preso in considerazione.

Anche per la campagna 2002 è confermato l'utilizzo del modello T1, costituente parte integrante del contratto, nel quale vanno riversati i dati dettagliati del piano di coltivazione del produttore contraente, e che dovranno pertanto obbligatoriamente essere stampati al termine delle operazioni di caricamento nella banca dati dei contratti da parte dell'associazione e successivamente sottoposti alla firma dei soci produttori a fine di convalida, previa verifica da parte di questi ultimi.

L'apposita procedura di stampa provvederà ad attribuire numerazione progressiva ed univoca ai modelli.

Non saranno ritenuti validi modelli T1 compilati a mano se non per quanto riguarda quelli relativi ai contratti di tipo C1, per i quali si potrà utilizzare copia dell'allegato alla presente circolare.

Si comunica che non sarà possibile, successivamente alla presentazione, modificare od integrare i piani di coltivazione, salvo causa di forza maggiore ma comunque non oltre la data di notifica alle associazioni o al produttore non associato dell'esecuzione dei controlli in campo previsti dall'art. 46 del regolamento (CE) n. 2848/98, fatte salve le sanzioni introdotte dal regolamento (CE) n. 2162/99.

Si precisa che nel quadro C del modello T1, il tipo di conduzione deve essere indicato esclusivamente tramite i seguenti codici:

«P» per proprietà;
«A» per affitto;
«U» per usufrutto;
«C» per comodato;
«F» per ambito familiare.

Si prega di prestare la massima attenzione all'esatta identificazione delle particelle dichiarate e delle relative superfici catastali, nonché al rispetto dell'impegno assunto di coltivare effettivamente su tali terreni.

A tale scopo, si dispone che ai predetti modelli T1 siano allegate le visure catastali aggiornate, per ciascuna particella dichiarata coltivata.

Resta inteso che l'AGEA, in qualunque momento, si riserva di chiedere l'esibizione del titolo di proprietà o di utilizzo dei terreni, documenti che dovranno pertanto far parte del fascicolo aziendale conservato dalle associazioni.

Cenni sul cambio di titolarità dei contratti di coltivazione.

Qualora un'impresa di trasformazione non potesse, per cause indipendenti dalla propria volontà, tener fede all'impegno contrattuale sottoscritto, dovrà darne formale comunicazione alla controparte, in modo tale che questa possa richiedere all'AGEA il cambio di referente onde assicurare il regolare prosieguo delle operazioni di ricevimento.

Si fa notare che la sostituzione delle ditte trasformatrici referenti per i contratti già registrati non è di norma consentita, ma costituisce un'evenienza dettata da cause di effettiva ed assoluta forza maggiore che debbono, per ciascuna fattispecie, essere valutate da quest'amministrazione per l'eventuale autorizzazione.

Tale autorizzazione non potrà comunque essere rilasciata:

se richiesta dopo l'inizio dei ricevimenti del tabacco relativi ai contratti interessati;

se richiesta comunque oltre la data del 28 febbraio 2003;

se riguarda singoli impegni di coltivazione anziché interi contratti.

Si preavvisa che la posizione delle ditte trasformatrici coinvolte in tali situazioni sarà attentamente valutata dall'AGEA, per quanto concerne l'affidabilità, in sede di riconoscimento per la campagna successiva.

Documentazione giuridica da allegare ai contratti.

Relativamente alla documentazione giuridica a corredo degli atti contrattuali, si rimanda a quanto disposto in materia nelle circolari per le campagne precedenti, precisando che i contraenti che hanno già sottoscritto impegni di coltivazione in passato sono esentati dall'obbligo di riprodurre la documentazione, fatti salvi i casi di variazione dell'identificativo fiscale, della ragione sociale e del rappresentante legale.

Si pregano gli organi in indirizzo di dare la massima e tempestiva divulgazione al contenuto della presente nota, avuto riguardo all'importanza delle disposizioni in essa contenute.

Il direttore
dell'area organismo pagatore
MIGLIORINI

"C1"

Timbro di accettazione AGEA	**Spazio per bar-code**

Partita IVA Trasformatore | | | | | | | | | | | |

Ragione sociale Trasformatore ______

N° Contratto. | | | | | | | | | |

Descrizione gruppo varietale ______

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 2002
(Reg.CEE n°2848/98, art.9 e succ. mod. e integ.)

LA DITTA TRASFORMATRICE______

______P.IVA______

ubicata in ______

CAP______Comune______Prov.______

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA______C.F.:______

sesso______nato/a il______nel comune di______

Cod. ISTAT______residente in______

Comune______Prov______

E

L'AZIENDA PRODUTTRICE / IL PRODUTTORE______P.IVA______

sesso______nato/a il______nel comune di ______

Cod. ISTAT______residente in______

Comune______Prov.______

PRODUTTORE FISICO ☐ RAPPRESENTANTE LEGALE ☐

P.IVA / C.F.______

ubicata in______

CAP______comune______Prov.______

S T I P U L A N O

IL PRESENTE CONTRATTO DI COLTIVAZIONE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN VIGORE, NEL SETTORE DEL TABACCO, DERIVATI DAI REGOLAMENTI CEE N°2075/92, DEL CONSIGLIO E N°2848/98 DELLA COMMISSIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

A - L'AZIENDA PRODUTTRICE/IL PRODUTTORE si impegna:

1) al rispetto dell'attestato di quota attribuito dall'A.G.E.A. per il raccolto 2002, per il gruppo varietale oggetto del presente contratto, come sotto specificato:

INTESTATARIO ADQ O QUOTA PARTE NOMINALE			N° ATTESTATO O QUOTA PARTE NOMINALE	QUOTA ADQ O QUOTA PARTE NOMINALE	QUOTA CONTRAT-TATA
MATRIC AGEA	P. IVA	RAG.SOC. O DENOMINAZIONE		KG	KG

2) a consegnare alla ditta trasformatrice tabacco di qualità sana, leale, mercantile e privo delle caratteristiche elencate nell'allegato III del Reg.(CEE) n°2848/98, nei limiti della produzione massima indicata negli attestati di quota, presso il magazzino di trasformazione sito in

3) a produrre un quantitativo massimo di Kg.__________ netti a pagamento di tabacco greggio in foglia della varietà ____________________________ comprensivo di Kg.________________ a riporto del tabacco prodotto nel raccolto 2001 facenti parte dell'attestato n°______________;

4) a coltivare a tabacco la superficie delle particelle, decurtata delle aree di servizio, recinzioni, capezzagne, fossi ecc., come elencato nell'allegato/i T1 appresso specificato/i:

N° CODICE A BARRE MOD.T1	SUP..COLTIVATA TOTALE ALLEGATO		
	Ha	A	Ca
TOTALE SUP. COLTIVATA			

5) a trapiantare il tabacco nelle particelle di cui all'allegato/i T1 sopra specificati entro il 15 giugno 2002, ai sensi dell'art.9, paragrafo 3, lettera "l" del Reg. (CE) n. 2848/98 modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della Commissione;

6) a comunicare, anteriormente al 15 giugno 2001, per lettera raccomandata al Trasformatore e all'AGEA, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;

7) ad allegare visure catastali di ciascuna particella inserita nel mod.T1 di cui sopra;

8) ad effettuare la coltivazione nelle zone di produzione riconosciute ________________________________ conformemente a quanto prescritto dal Reg.(CEE) n°2848/98, allegato II;
9) a utilizzare solo sementi o piante ottenute da sementi di tabacco selezionato fornite o approvate dalla ditta;
10) a consegnare i tabacchi di cui trattasi selezionati e allestiti conformemente alle richieste dell'acquirente;
11) a rispettare il programma e le modalità di consegna stabilite dalla ditta;
12) a consentire l'accesso alla propria coltivazione, ai locali di cura e custodia da parte degli incaricati del controllo AGEA;

B - L'AZIENDA PRODUTTRICE / IL PRODUTTORE DICHIARA:

1) di essere a conoscenza che, a norma dell'art.50, paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione:
   - fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 15 giugno, ma anteriormente al 30 giugno 2002, perderà il diritto al 50% del Premio per il raccolto in corso;
   - fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 giugno 2002, perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso;
   - fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che non ha affatto coltivato tabacco o che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 luglio 2002, perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo;
   - qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale è prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, all'allegato Mod. T1, l'intero premio da corrispondere per il 2002 verrà ridotto del 5%, salvo in caso di applicazione del paragrafo 2, art. 50 del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n.2162/99 della Commissione.
2) che la produzione del tabacco oggetto del presente contratto sarà effettuata:
   ☐ direttamente, mediante la propria attività lavorativa
   ☐ mediante la prestazione d'opera d'altri
3) che i propri locali di cura, stendaggio e deposito del tabacco sono ubicati in:

____

____

____

4) che gli atti di detenzione dei terreni di cui all'allegato/i modello/i T1 sono i seguenti:

____

____

____

5) dichiara, ai sensi della legge n.675/96 di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto e la loro trasmissione ai soggetti istituzionali, di controllo e di rappresentanza del produttore stesso, nonchè ad altri soggetti interessati al procedimento.

C - LA DITTA TRASFORMATRICE SI IMPEGNA

1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto 3) lettera A, comprensivo di Kg.____________ del raccolto 2001 derivante dall'attestato n°_________, tutto il tabacco consegnato dal produttore privo del prodotto con le caratteristiche di cui all'allegato III del Reg.(CEE) n°2848/98;
2) a versare al produttore, entro trenta giorni dalla data di ciascuna consegna presso il magazzino di trasformazione sito in ____, il prezzo spettante per il quantitativo oggetto del contratto effettivamente consegnato, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
3) a corrispondere, per chilogrammo netto consegnato, un prezzo concordato minimo di Lit./Kg. ___________ e massimo di €/Kg.__________., calcolato in base alla percentuale delle classi di riferimento: Grado ___ €/Kg.___________; Grado ___ €/Kg. _________; Grado ___ €/Kg.___________ ecc., presenti nel tabacco consegnato;
4) ad agevolare, su richiesta dell'AGEA, l'accesso alle coltivazioni, locali di cura e custodia del Produttore, da parte degli incaricati del controllo AGEA;
5) a consegnare il presente contratto all' AGEA, entro 10 gg. dalla data limite per la stipula, secondo le modalità impartite dall'AGEA stessa;
6) ad espletare il diritto, per la durata del presente atto, di effettuare controlli, insieme al Produttore in merito al rispetto degli obblighi contrattuali;

D - IL TRASFORMATORE dichiara di essere a conoscenza che, a norma dell'art.53 del Reg.(CE) n.2848/98 della Commissione, qualora il termine di cui al punto 2) lettera C del presente contratto venisse superato di 30 giorni, il riconoscimento sarebbe revocato per un anno; ogni periodo aggiuntivo di ritardo di 30 giorni comporterebbe la revoca per un anno supplementare, fino ad un massimo di 3 anni.

E - IL TRASFORMATORE E IL PRODUTTORE CONVENGONO che

1) il quantitativo di tabacco del gruppo varietale oggetto del presente impegno, da consegnare è comprensivo di Kg._______ di prodotto del raccolto 2001 facente parte dell'attestato n°__________;
2) il presente impegno è sottoscritto per il raccolto 2002;
3) le controversie sulla qualità del tabacco consegnato sono sottoposte ad un organo d'arbitrato composto:

da due periti designati rispettivamente dal produttore e dal Trasformatore;
dal Presidente scelto dalle parti. o, in mancanza di accordo, dall'AGEA;

4) il Foro competente è quello di ;
5) la presente dichiarazione è disciplinata dalla legge italiana.

____________________, lì _______________

LA DITTA TRASFORMATRICE **IL PRODUTTORE**

-- --------------------------------------

"C2"

Timbro di accettazione AGEA	**Spazio per bar-code**

Partita IVA Associazione

Ragione sociale Associazione

N° Contratto.

Descrizione gruppo varietale

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 2002
(Reg.CEE n°2848/98, art.9 e succ. mod. e integ.)

LA DITTA TRASFORMATRICE______________________________

__________P.IVA______________________________

con sede in ______________________________

CAP________Comune______________________________Prov.____________

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA______________________C.F.:____________

sesso________nato/a il______________nel comune di______________________

Cod. ISTAT________residente in______________________________

Comune______________________________Prov__________________

E

L'ASSOCIAZIONE______________________________P.IVA____________

Costituita in data__________registrata in data______________al n°________________

in ______________________________

riconosciuta dall'A.G.E.A. con nota n._____del _________ ai sensi dell'art. 2 del Reg.2848/98

con sede legale in ______________________________

CAP________comune______________________________Prov.________________

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA:______________________C.F.:____________

sesso _______ nato/a il __________ nel comune di ______________________

Cod. ISTAT________residente in______________________________

Comune______________________________Prov.________________

S T I P U L A N O

IL PRESENTE CONTRATTO DI COLTIVAZIONE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN VIGORE, NEL SETTORE DEL TABACCO, DERIVATI DAI REGOLAMENTI CEE N°2075/92, DEL CONSIGLIO E N°2848/98 DELLA COMMISSIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

A - L'ASSOCIAZIONE SI IMPEGNA:

1) a fornire l'elenco dei soci interessati dal presente contratto di coltivazione;

2) al rispetto dell'ATTESTATO DI QUOTA n.____________ attribuito dall'AGEA per il raccolto 2002 per il gruppo varietale 0__;

3) a consegnare presso il Magazzino di Trasformazione della Ditta di Trasformazione sito in ____________________,un quantitativo di tabacco di Kg____________ del gruppo varietale 0__ prodotto dai soci in elenco, di qualità sana, leale e mercantile, privo del prodotto con le caratteristiche elencate nell'allegato III del Regolamento (CEE) n.2848/98 comprensivo di Kg____________ a riporto del tabacco del raccolto 2001 prodotto dai coltivatori sotto indicati;

PRODUTTORE			**quota contrattata kg.**	**quantità a riporto 2001**	**quantità contrattata produzione 2002**
Matricola AGEA	P.IVA	Ragione Sociale o Denominazione	A	B	C = A – B

Il predetto quantitativo, comunque, non potrà essere superiore alla somma dei quantitativi attribuiti dall'AGEA agli associati indicati in elenco, compresa la produzione del raccolto 2001 sopra indicata;

4) a consegnare i dati relativi a N° __________ particelle dichiarate dai coltivatori per una superficie:

- CATASTALE TOTALE _______________;
- COLTIVATA TOTALE _______________; (Al netto di recinzioni, aree di servizio, ecc.);

5) a far trapiantare ai propri soci il tabacco nelle particelle di cui all'allegato/i T1 sopra specificati entro il 15 giugno 2002, ai sensi dell'art.9, paragrafo 3, lettera "l" del Reg. (CE) n. 2848/98 modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della Commissione;

6) a far comunicare ai propri soci, anteriormente al 15 giugno 2002, per lettera raccomandata al Trasformatore e all'AGEA, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;

7) ad effettuare la coltivazione nelle zone di produzione riconosciute ______________________________ conformemente a quanto prescritto dal Reg.(CEE) n°2848/98, allegato II;

8) ad agevolare l'accesso alle coltivazioni e ai locali di cura e custodia dei propri soci da parte degli incaricati del controllo AGEA;

9) a consegnare il presente contratto all' AGEA, entro 10 gg. dalla data limite per la stipula, unitamente alla trasmissione dei dati informatici, secondo le modalità impartite dall'AGEA stessa;

B - L'ASSOCIAZIONE DICHIARA:

1) di essere a conoscenza che, a norma dell'art.50, paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione:

- fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato da un proprio socio dopo il 15 giugno, ma anteriormente al 30 giugno 2002, questi perderà il diritto al 50% del Premio per il raccolto in corso;
- fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato da un proprio socio dopo il 30 giugno 2002, questi perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso;
- fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che un proprio socio non ha affatto coltivato tabacco o che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 luglio 2002, questi perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo;
- qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale un proprio socio ha prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, agli allegati Mod. T1, l'intero premio da corrispondere al socio stesso per il 2002 verrà ridotto del 5%, salvo in caso di applicazione del paragrafo 2, art. 50 del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione;

- nei casi di applicazione delle sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione, l'aiuto specifico complessivamente spettante all'Associazione è ridotto di un importo pari alla metà di quello della riduzione applicata al produttore socio e che, in caso di applicazione per due anni consecutivi, tale sanzione verrà raddoppiata a decorrere dal terzo anno.

C - LA DITTA TRASFORMATRICE SI IMPEGNA:

1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto A3) tutto il tabacco consegnato dall'associazione, proveniente dalle coltivazioni dei suoi associati di cui agli impegni di coltivazione allegati, privo del prodotto con le caratteristiche di cui all'allegato II del Reg.(CEE) n°2848/98;
2) a versare all'associazione, entro trenta giorni dalla data di ciascuna consegna, presso il Magazzino di Trasformazione sito in __________________________, il prezzo spettante per il quantitativo oggetto del contratto effettivamente consegnato, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
3) a corrispondere, per chilogrammo netto consegnato, un prezzo concordato minimo di euro/Kg. ___________ e massimo di €/Kg.__________, calcolato in base alla percentuale delle classi di riferimento: Grado ___ €/Kg.___________; Grado ___ €/Kg. _________; Grado ___ €/Kg.___________ ecc., presenti nel tabacco consegnato;
4) ad espletare il diritto, per la durata del presente atto, di effettuare controlli, insieme all'Associazione in merito al rispetto degli obblighi contrattuali;

D - IL TRASFORMATORE dichiara di essere a conoscenza che, a norma dell'art.53 del Reg.(CE) n.2848/98 della Commissione, qualora il termine di cui al punto 2) lettera C del presente contratto, anche per un solo pagamento, fosse superato di 30 giorni, il riconoscimento sarebbe revocato per un anno; ogni periodo aggiuntivo di ritardo di 30 giorni comporterebbe la revoca per un anno supplementare, fino ad un massimo di tre.

E - IL TRASFORMATORE E L'ASSOCIAZIONE CONVENGONO che:

1) il quantitativo di tabacco del gruppo varietale oggetto del presente contratto, da consegnare è comprensivo di Kg._______ a riporto del tabacco raccolto 2001 prodotto dai coltivatori soci sopra specificati;
2) il presente contratto è sottoscritto per il raccolto 2002;

3) le controversie sulla qualità del tabacco consegnato sono sottoposte ad un organo d'arbitrato composto:

da due periti designati rispettivamente dall'Associazione e dalla Ditta Trasformatrice;

dal Presidente scelto dalle parti, o, in mancanza d'accordo, dall'AGEA;

4) il Foro competente è quello di ___________;

5) il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

____________________, lì _______________

LA DITTA TRASFORMATRICE	**L'ASSOCIAZIONE**
____________________________	_________________________

"DC2"

Partita IVA Associazione	Ragione sociale Associazione
N° Contratto.	Descrizione gruppo varietale

IMPEGNO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 2002

L'AZIENDA PRODUTTRICE SOCIA/IL PRODUTTORE SOCIO________________________

P.IVA______________sesso___nato/a il__________nel comune di________________________

Cod. ISTAT________residente in____

Comune____Prov___________________

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA___________________________C.F.:_____________

sesso__nato/a il_________________nel comune di__________________________________

Cod. ISTAT________residente in____

Comune____Prov___________________

SOCIO DIRETTO (o ASSOCIATO TRAMITE ___________________________________)

E

L'ASSOCIAZIONE/LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI___________________________

____P.IVA_____________

Costituita in data__________registrata in data________________al n°____________________

in ____Prov.___________________

riconosciuta dall'A.G.E.A. con nota n._____del _________ ai sensi dell'art. 2 del Reg.2848/98

con sede legale in ____

CAP________comune___________________________________Prov.___________________

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA:________________________C.F.:_____________

sesso _______ nato/a il ___________ nel comune di ___________________________________

Cod. ISTAT________residente in____

Comune____Prov.___________________

DICHIARANO

A NORMA DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN VIGORE, NEL SETTORE DEL TABACCO, DERIVATI DAI REGOLAMENTI CEE N°2075/92 del Consiglio e n. 2848 /98 della Commissione , e successive modifiche e integrazioni,quanto segue:

A - L'AZIENDA PRODUTTRICE SOCIA/IL PRODUTTORE SOCIO si impegna:

1) a consegnare all'Associazione / Cooperativa di produttori, tabacco di qualità sana, leale e mercantile, privo delle caratteristiche elencate nell'allegato III del Reg.(CEE) n.2848/98, nei limiti della produzione massima sotto specificata:

INTESTATARIO ADQ O QUOTA PARTE NOMINALE			N° ATTESTATO O QUOTA PARTE NOMINALE	QUOTA ADQ O QUOTA PARTE NOMINALE	QUOTA CONTRATTATA
MATRIC AGEA	P. IVA	RAG.SOC. O DENOMINAZIONE		KG	KG

2) a produrre un quantitativo massimo di Kg.__________ netti a pagamento di tabacco greggio in foglia delle varietà ____________________________ comprensivo di Kg.________________ al riporto del tabacco prodotto nel raccolto 2001 facenti parte dell'attestato/i nn°______________;
3) a coltivare a tabacco la superficie delle particelle, decurtata delle aree di servizio, recinzioni, capezzagne, fossi ecc., come elencato nell'allegato/i T1 appresso specificato/i:

N° CODICE A BARRE MOD.T1	SUP. COLTIVATA TOTALE ALLEGATO		
	Ha	a	Ca
Totale superficie coltivata			

4) a trapiantare il tabacco nelle particelle di cui all'allegato/i T1 sopra specificati entro il 15 giugno 2002, ai sensi dell'art.9, paragrafo 3, lettera "l" del Reg. (CE) n. 2848/98 modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della Commissione;

5) a comunicare, anteriormente al 15 giugno 2002, per lettera raccomandata al Trasformatore e all'AGEA, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;
6) ad allegare le visure catastali, di ciascuna particella inserita nel mod. T1 di cui sopra;

7) a consentire l'accesso alla propria coltivazione, ai locali di cura e custodia da parte degli incaricati del controllo AGEA;
8) ad effettuare la coltivazione nel rispetto delle norme di produzione definite con l'Associazione;
9) a segnalare per iscritto all'Associazione eventuali quantitativi di tabacco del gruppo varietale oggetto del contratto prodotti in eccedenza della propria quota;

B - L'AZIENDA PRODUTTRICE / IL PRODUTTORE DICHIARA:

1) di essere a conoscenza che, a norma dell'art.50, paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione:
   - fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 15 giugno, ma anteriormente al 30 giugno 2002, perderà il diritto al 50% del Premio per il raccolto in corso;
   - fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 giugno 2002, perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso;
   - fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che non ha affatto coltivato tabacco o che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 luglio 2002, perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo;
   - qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale è prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, all'allegato Mod. T1, l'intero premio da corrispondere per il 2001 verrà ridotto del 5%, salvo in caso di applicazione del paragrafo 2, art. 50 del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione.
2) che la produzione del tabacco oggetto del presente contratto sarà effettuata:
   ☐ direttamente, mediante la propria attività lavorativa
   ☐ mediante la prestazione d'opera d'altri
3) che i propri locali di cura, stendaggio e deposito del tabacco sono ubicati in
   ____
   ____
   ____
4) che gli atti di detenzione dei terreni di cui all'allegato/i modello/i T1 sono i seguenti:
   ____
   ____
   ____
5) dichiara, ai sensi della legge n.675/96 di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente impegno e la loro trasmissione ai soggetti istituzionali, di controllo e di rappresentanza del produttore stesso, nonché ad altri soggetti interessati al procedimento.

C - L'ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA SI IMPEGNA:

1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto A2) tutto il tabacco consegnato dal produttore, privo del prodotto con le caratteristiche di cui all'allegato II del Reg.(CEE) n°2848/98;
2) a versare al produttore, entro trenta giorni dalla data di accreditamento da parte della ditta trasformatrice, il prezzo spettante per il quantitativo effettivamente consegnato;

(N.B. Per le sole associazioni:

3) a versare al produttore entro 30 giorni dalla data accreditamento da parte dell'A.G.E.A., un importo pari al premio, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;)

D – L' ASSOCIAZIONE/LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI ED IL SOCIO CONVENGONO che:

1) il quantitativo di tabacco del gruppo varietale oggetto del presente impegno da consegnare, è comprensivo di Kg._______ di tabacco a riporto del raccolto 2001 prodotto dal coltivatore socio;
2) il pagamento deve essere effettuato sul c/c. n°__________ in essere presso ________________________________ ;

____________________, lì _______________

L'ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA **IL PRODUTTORE SOCIO**

____________________________ ____________________________

"DC2A"

Partita IVA Associazione | | | | | | | | | | |

Ragione sociale Associazione ____________________

N° Contratto. | | | | | | | | |

Descrizione gruppo varietale ____________________

IMPEGNO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 2002

L'ASSOCIAZIONE____________________P.IVA ____________

Costituita in data__________registrata in data__________al n.____________

in____________________Prov.____________

Riconosciuta dall'AGEA con nota n.____________del____________

ai sensi dell'Art. 2 del Reg. CEE 2848/98, con sede legale in ____________

CAP________Comune____________________Prov.____________

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA____________________C.F.:____________

sesso__nato/a il____________nel comune di____________________

Cod. ISTAT________residente in____________________

Comune____________________Prov____________

E

LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI____________________

____________________P.IVA____________

Costituita in data__________registrata in data__________al n°____________

in ____________________Prov.____________

con sede legale in ____________________

CAP________comune____________________Prov.____________

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA:____________________C.F.:____________

sesso ________ nato/a il ____________ nel comune di ____________________

Cod. ISTAT________residente in____________________

Comune____________________Prov.____________

D I C H I A R A N O

A NORMA DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN VIGORE, NEL SETTORE DEL TABACCO, DERIVATI DAI REGOLAMENTI CEE N°2075/92, DEL CONSIGLIO E N 2848/98 DELLA COMMISSIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI QUANTO SEGUE:

A - La Cooperativa di produttori socia, si impegna:

1) a fornire l'elenco dei soci interessati al presente impegno di coltivazione;
2) a fornire n°_____ impegni di coltivazione dei propri soci;
3) a consegnare presso il Magazzino di Trasformazione della Ditta di Trasformazione sito in ____________________,un quantitativo di tabacco di Kg____________ del gruppo varietale 0__ prodotto dai soci in elenco, di qualità sana, leale e mercantile, privo del prodotto con le caratteristiche elencate nell'allegato III del Regolamento (CEE) n.2848/98 comprensivo di Kg____________ a riporto del tabacco del raccolto 2001 prodotto dai coltivatori sotto indicati;

PRODUTTORE			**quota contrattata kg.**	**quantità a riporto 2001**	**quantità contrattata produzione 2002**
Matricola AGEA	P.IVA	Ragione Sociale o Denominazione	A	B	C = A - B

Il predetto quantitativo, comunque, non potrà essere superiore alla somma dei quantitativi attribuiti dall'AGEA agli associati indicati in elenco, compresa la produzione del raccolto 2001 sopra indicata;

4) a consegnare i dati relativi a N° __________ particelle dichiarate dai coltivatori per una superficie:
- CATASTALE TOTALE _______________;
- COLTIVATA TOTALE _______________; (Al netto di recinzioni, aree di servizio, ecc.);

5) a far trapiantare ai propri soci il tabacco nelle particelle di cui all'allegato/i T1 sopra specificati entro il 15 giugno 2002, ai sensi dell'art.9, paragrafo 3, lettera "l" del Reg. (CE) n. 2848/98 modificato dal Reg. (CE) n. 2162/99 della Commissione;
6) a far comunicare ai propri soci, anteriormente al 15 giugno 2002, ,per lettera raccomandata al Trasformatore e all'AGEA, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;

7) ad effettuare la coltivazione nelle zone di produzione riconosciute ______________________________ conformemente a quanto prescritto dal Reg.(CEE) n°2848/98, allegato II;
8) a consentire l'accesso alle proprie coltivazioni, ai locali di cura e custodia da parte degli incaricati del controllo AGEA;

B - L'ASSOCIAZIONE E LA COOPERATIVA DICHIARANO:

1) di essere a conoscenza che, a norma dell'art.50, paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione:
   - fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato da un proprio socio dopo il 15 giugno, ma anteriormente al 30 giugno 2002, questi perderà il diritto al 50% del Premio per il raccolto in corso;
   - fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato da un proprio socio dopo il 30 giugno 2002, questi perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso;
   - fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che un proprio socio non ha affatto coltivato tabacco o che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 luglio 2002, questi perderà il diritto a fruire del Premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo;
   - qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale un proprio socio ha prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, agli allegati Mod. T1, l'intero premio da corrispondere al socio stesso per il 2002 verrà ridotto del 5%, salvo in caso di applicazione del paragrafo 2, art. 50 del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione;
   - nei casi di applicazione delle sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del Reg. (CE) n.2848/98, modificato dal Reg.(CE) n. 2162/99 della Commissione, l'aiuto specifico complessivamente spettante all'Associazione è ridotto di un importo pari alla metà di quello della riduzione applicata al produttore socio e che, in caso di applicazione per due anni consecutivi, tale sanzione verrà raddoppiata a decorrere dal terzo anno.

C - L'ASSOCIAZIONE SI IMPEGNA:

1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto A3) tutto il tabacco consegnato dalla cooperativa, proveniente dalle coltivazioni dei suoi associati di cui agli impegni di coltivazione allegati, privo del prodotto con le caratteristiche di cui all'allegato II del Reg.(CEE) n°3478/92;
2) a versare il prezzo spettante alla Cooperativa, entro trenta giorni dalla data di accreditamento da parte della Ditta, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;

3) a versare, direttamente ai produttori soci della Cooperativa, entro 30 giorni dall'accreditamento da parte dell'AGEA., un importo pari al premio, esclusivamente tramite bonifico bancario e postale;
4) ad agevolare, su richiesta dell'AGEA, l'accesso alle coltivazioni, locali di cura e custodia del Produttore, da parte degli incaricati del controllo AGEA;

D - L'ASSOCIAZIONE E LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) Il quantitativo di tabacco da consegnare oggetto del presente impegno, è comprensivo di Kg._______ a riporto del tabacco raccolto 2001 prodotto dai coltivatori soci sopra specificati;

2) il pagamento deve essere effettuato sul c/c. Bancario/Postale n°__________ in essere presso __________________________________ ;

____________________, lì ________________

L'ASSOCIAZIONE **LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI**

____________________ ____________________________

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
A.G.E.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA
SETTORE TABACCO

MODELLO T1 - RACCOLTO 2002

Spazio riservato al Codice a Barre

NUMERO REGISTRAZIONE AL SISTEMA CENTRALIZZATO

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL COLTIVATORE

MATRICOLA | PARTITA I.V.A. | CODICE FISCALE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE | NOME

QUADRO B - DATI DA COMPILARE A CURA DEL TRASFORMATORE

PARTITA I.V.A. TRASFORMATORE | RAGIONE SOCIALE TRASFORMATORE

ALLEGATO T1 N.° DI | N.TOT. | G.V. | NUMERO CONTRATTO | QUOTA CONTRATTATA

QUADRO C - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

	COMUNE			DATI CATASTALI						SUPERFICIE CATASTALE			SUPERFICIE COLTIVATA		
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE					TIPO	COD.						
	PROV.	COMUNE		SEZ.	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	COND.	VAR.	ETTARI	ARE	CENT.	ETTARI	ARE	CENT.
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Il sottoscritto ai sensi della legge 675/96, autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini del controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO | ETTARI | ARE | CENT.

FIRMA E TIMBRO DELLA DITTA TRASFORMATRICE

FIRMA DEL COLTIVATORE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE

02A07313

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato onorario in Košice (Repubblica slovacca)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis...)

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato onorario in Košice è soppresso a decorrere dal 31 maggio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A07364

Rilascio di exequatur

In data 14 maggio 2002, il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Roberto Vélez Arce console generale della Repubblica del Perù a Milano.

02A07347

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 giugno 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9371
Yen giapponese	116,55
Corona danese	7,4334
Lira Sterlina	0,64300
Corona svedese	9,1268
Franco svizzero	1,4704
Corona islandese	85,02
Corona norvegese	7,4035
Lev bulgaro	1,9521
Lira cipriota	0,57991
Corona ceca	30,483
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,68
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5795
Lira maltese	0,4108
Zloty polacco	3,7679
Leu romeno	31215
Tallero sloveno	225,7521
Corona slovacca	44,276
Lira turca	1350000
Dollaro australiano	1,6360
Dollaro canadese	1,4375
Dollaro di Hong Kong	7,3092
Dollaro neozelandese	1,9193
Dollaro di Singapore	1,6821
Won sudcoreano	1137,92
Rand sudafricano	9,2362

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A07542

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2002, n. 13128, recante «Autorizzazione alla dismissione dei beni mobili dello Stato non più utilizzabili». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002).

Al terzo capoverso della circolare citata in epigrafe, pubblicata alla pag. 72 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «dirigente responsabile alla tenuta dei beni» leggasi: «dirigente responsabile dell'acquisizione dei beni».

02A07378

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Medilabor di Odore dr. Carlo».

Estratto decreto n. 92 dell'8 maggio 2002

Medicinale veterinario prefabbricato: SULFADIMETOSSINA 20% MEDILABOR di Odore dr. Carlo (ex integratore medicato Sulealabor 200).

Titolare A.I.C.: Medilabor di Odore dr. Carlo con sede legale e fiscale in Cavallermaggiore, via Cuneo n. 17, codice fiscale n. 002800370040.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavallermaggiore (Cuneo), via Cuneo n. 17.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fustino da 1 kg - A.I.C. n. 103347011;

fustino da 5 kg - A.I.C. n. 103347023.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: sulfadimetossina sodica 214,2 g (pari a 200 base);

eccipienti: glucosio monoidrato q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie batteriche;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 14 giorni;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07367

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Trouw Nutrition Italia S.p.a.».

Estratto decreto n. 93 dell'8 maggio 2002

Medicinale veterinario prefabbricato: SULFADIMETOSSINA 20% TROUW NUTRITION Italia S.p.a. (ex integratore medicato Eurometossina).

Titolare A.I.C.: Trouw Nutrition Italia S.p.a. con sede legale e fiscale in Bussolengo (Verona), via del Lavoro n. 13, codice fiscale n. 01246880239;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Bussolengo (Verona), via del Lavoro n. 13;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102711013.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfadimetossina 200 g;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini (fino a 6 mesi), broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie batteriche;

suini (fino a 6 mesi): enteriti batteriche;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche;

conigli: salmonelosi, coccidiosi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 14 giorni;

suini (fino a 6 mesi): 14 giorni;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni;

conigli: 14 giorni.

Validità: 6 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07366

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Ceva Vetem S.p.a.».

Estratto decreto n. 94 dell'8 maggio 2002

Medicinale veterinario prefabbricato: SULFADIMETOSSINA 20% Ceva Vetem S.p.a. (ex integratore medicato «DIMEXAN 200 solubile»)

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi, 2/c e gli stabilimenti Vetem S.p.a. di Porto Empedocle (Agrigento) e U.C.L. S.p.a. di Brescia;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102689015;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102689039;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102689041.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfadimetossina 200 g;

eccipienti: silice colloidale 30 g; destrosio q.b. a 1000 g;

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini (fino a 6 mesi), polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli;

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie batteriche;

suini (fino a 6 mesi): enteriti batteriche;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche;

conigli: salmonelosi, coccidiosi;

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 14 giorni;

suini (fino a 6 mesi): 14 giorni;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni;

conigli: 14 giorni;

Validità: 24 mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07365

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfalabor 200»

Estratto decreto n. 95 dell'8 maggio 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: SULFALABOR 200;

Titolare A.I.C.: Medilabor di Odore dott. Carlo, con sede legale e fiscale in Cavallermaggiore, via Cuneo n. 17 - codice fiscale n. 002800370040;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavallermaggiore, via Cuneo, 17;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fustino da 1 kg - A.I.C. n. 103348013;

fustino da 5 kg - A.I.C. n. 103348025;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103348037;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103348049.

Conposizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: sulfadimetossina 200 mg;

eccipienti: farinetta di frumento q.b. a 1000 g;

Specie di destinazione: broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano);

Indicazioni terapeutiche: broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche;

Tempo di attesa: broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): dieci giorni;

Validità: 12 mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07363

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eurodimetossina»

Estratto decreto n. 96 dell'8 maggio 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: EURODIMETOSSINA;

Titolare A.I.C.: Trouw Nutrition Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Bussolengo (Verona), via del Lavoro, 13 - codice fiscale n. 01246880239;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Bussolengo (Verona), via del Lavoro, 13;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102712015;

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: sulfadimetossina 200 mg;

eccipienti: farinaccio di frumento q.b. a 1000 g;

Specie di destinazione: suini (fino a 6 mesi), broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli;

Indicazioni terapeutiche:

suini (fino a 6 mesi): enteriti batteriche;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche;

conigli: salmonelosi, coccidiosi;

Tempo di attesa:

suini (fino a 6 mesi): 14 giorni;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni;

conigli: 14 giorni;

Validità: 12 mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07362

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vantage 300»

Provvedimento n. 76 dell'8 maggio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: VANTAGE 300 nelle confezioni: flacone da 25, 50, 100 ml - A.I.C. n. 100075.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100075047 con un periodo di validità di 12 mesi.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07368

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto decreto n. 672 del 13 febbraio 2002, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Soluzione elettrolitica per emofiltrazione al bicarbonato senza potassio Edwards».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 62 del 14 marzo 2002, dove è scritto:

10 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 035450019/M; leggasi: 10 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 035456019/M.

02A07352

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto decreto n. 674 dell'8 marzo 2002, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "UBIT"».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 83 del 9 aprile 2002, dove è scritto:

1 bustina di granulato per soluzione orale da 2 g;

A.I.C. n. 035419011/M (in base 10), 11SWW3 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1 febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: Classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 20,76 euro pari a 44.500 lire (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 34,24 euro pari a 66.300 lire (IVA inclusa);

leggasi:

1 bustina di granulato per soluzione orale da 2 g;

A.I.C. n. 035419011/M (in base 10), 11SWW3 (in base 32);

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: Classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 20,76 euro pari a 40.200 lire (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 34,24 euro pari a 66.300 lire (IVA inclusa).

02A07351

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Paia de Toucinho de Estremoz e Borba» ai sensi dell'art. 5 del registro (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee — serie C n. 102 del 27 aprile 2002, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.)., presentata da Apetal — Agrupamento de Produtores de Enchidos Tradicionais do Alentejo, Lda, ai sensi dell' art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di carne — classe 1.2 denominato «Paia de Toucinho de Estremoz e Borba».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali — Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi — Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore — ex Divisione VI Qualità — via XX Settembre n. 20 — Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all' art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A07348

Domanda di registrazione della denominazione «Thüringer Rostbratwurst» ai sensi dell'art. 5 del registro (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie c n. 114 del 15 maggio 2002, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dalla Herkunftsverband Thüringer und Eichsfelder Wurst und Fleisch e. V., ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di carne — classe 1.2 denominato «Thüringer Rostbratwurst».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Divisione VI qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A07349

Domanda di registrazione della denominazione «Paio de Estremoz e Borba» ai sensi dell'art. 5 del registro (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie C n. 102 del 27 aprile 2002, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata da Apetal - Agrupamento de Produtores de Enchidos Tradicionais do Alentejo, Lda, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di carne - classe 1.2 denominato «Paio de Estremoz e Borba».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Divisione VI qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A07350

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 1, comma 1 e art. 22, comma 1 della legge n. 241/1990).

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Istituto ed ha lo scopo di dare attuazione ai principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Soggetti legittimati all'accesso

Sono legittimati all'accesso i soggetti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 241/1990 e art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

Art. 3.

Oggetto del diritto di accesso

1) Il diritto di accesso può essere esercitato sui documenti relativi alle materie non elencate nel «Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso formati o comunque rientranti nelle attribuzioni dell'Istituto» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1999.

2) La richiesta di accesso può riguardare più documenti, o anche singole parti di uno stesso documento in originale o copia.

Art. 4.

Procedimento

1) Il diritto di accessosi esercita, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

2) L'ufficio competente a ricevere la richiesta:

accetta le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ai fini dell'eventuale accoglimento;

ove possibile, esamina la richiesta immediatamente e senza formalità e la evade mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione del documento, l'estrazione di copie ovvero altra modalità idonea (art. 3, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992);

decide, nel termine di trenta giorni dalla richiesta di accesso, ponendo a disposizione dell'interessato, in caso di accoglimento totale o parziale, i relativi documenti, ovvero procedendo al rifiuto, al differimento o alla limitazione dell'accesso, ai sensi degli articoli 3 e seguenti del «Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso formati o comunque rientranti nelle attribuzioni dell'Istituto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1999.

3) Trascorso inutilmente il termine sopra indicato, la richiesta si intende rifiutata i sensi dell'art. 25, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4) L'accesso ad informazioni mediante strumenti informatici e telematici avviene con le modalità e nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento, fornendo al richiedente istruzioni sull'uso dei predetti strumenti e sulle procedure per l'acquisizione dell'informazione.

5) Quando il diritto di accesso si esplica mediante la presa visione di atti o documenti viene redatto apposito processo verbale sottoscritto dal richiedente e dal responsabile del procedimento di accesso o suo delegato.

L'eventuale consegna di copia del documento direttamente al richiedente dovrà essere attestata da dichiarazione per ricevuta sottoscritta dal richiedente.

L'estrazione di copie di atti è sottoposta a pagamento non frazionabile in marche da bollo ordinarie nella misura di € 0,26 ogni due facciate e di € 0,52 ogni 4 facciate ecc.

Art. 5.

Responsabile del procedimento d'accesso

1) Si procede secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

Art. 6.

Deposito e pubblicità dei documenti - Modalità di accesso

1) Si procede secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

2) In particolare le seguenti categorie di documenti sono facilmente consultabili da tutti mediante affissione nelle apposite bacheche dell'Istituto:

elenchi relativi alle disponibilità di locazioni immobiliari ad uso abitativo e diversi:

avvisi relativi ai bandi di gara (appalti, borse di studio), concorsi interni ed esterni e relative graduatorie, nonché deliberazioni degli organi dell'Istituto.

L'Istituto inoltre pubblicizza la propria attività sul sito www.inpdai.it

Art. 7.

Compilazione e presentazione della richiesta di accesso
Archivio delle istanze

1) La domanda di accesso, compilata in duplice copia, secondo l'allegato modello (allegato A), deve essere presentata all'ufficio per le relazioni con il pubblico, competente a ricevere tutte le istanze di accesso rivolte all'Istituto come previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

L'URP assume le funzioni di collettore delle richieste di accesso formale.

2) La richiesta deve indicare:

generalità del richiedente, indirizzo, codice fiscale, telefono e/o fax;

documento oggetto della richiesta con i dati utili per la sua identificazione;

eventuale necessità di rilascio della copia in bollo (in tal caso, va allegato il relativo valore bollato);

motivazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 purché da essa emerga chiaramente l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

3) L'istanza deve essere protocollata a cura dell'ufficio ricevente in apposito registro con l'indicazione della data di presentazione, del nome del richiedente, del tipo di documento richiesto e dell'ufficio competente per l'esame della domanda. Il duplo della richiesta, munito della data di presentazione, del timbro dell'ufficio competente per la ricezione e della controfirma del ricevente, va restituito al richiedente per ricevuta.

4) Le richieste di accesso sono raccolte, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in appositi archivi automatizzati. In attesa della realizzazione degli archivi automatizzati, saranno utilizzati archivi cartacei.

5) La decisione finale sulle istanze rimane sempre in capo al «responsabile del procedimento di accesso» (o suo delegato) individuato dall'art. 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

Art. 8.

Risposta alla richiesta di accesso

1) La risposta dell'ufficio competente per l'esame della richiesta di accesso deve essere inviata agli interessati nel termine di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento.

2) Fermo restando il diritto del richiedente di impugnare dinanzi al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente la comunicazione di rifiuto, di differimento o di limitazione, ovvero il silenzio-rifiuto eventualmente formatosi sull'istanza avanzata, è in facoltà dello stesso inoltrare domanda di riesame al dirigente generale competente per materia a definire la richiesta di accesso. L'esercizio di tale facoltà non interrompe i termini di impugnativa in sede giurisdizionale.

Art. 9.

Norme di rinvio

1) Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 10.

Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

02A07369

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del servizio radiotelevisivo pubblico.

VERBALE DI ACCORDO

In data 22 novembre 2001

tra

Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., Rai Way S.p.a. e Rai Net S.p.a. assistite dall'Unione degli industriali di Roma

e

SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILSIC-UIL
LIBERSIND - Confsal
UGL - Comunicazione

È stato sottoscritto il presente accordo per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero. Detta regolamentazione viene effettuata in attuazione di quanto disposto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge», come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, «Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati» e, in ottemperanza alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con particolare riguardo al contemperamento del diritto dell'utenza alla libertà di comunicazione globalmente intesa ed in particolare all'informazione radiotelevisiva pubblica, con il diritto di sciopero.

1. Efficacia.

L'accordo si riferisce alle attuali circostanze in fatto ed in diritto; eventuali future trasformazioni organizzative significative o normative potranno legittimare le parti a richiederne un aggiornamento.

Il presente accordo sostituisce qualunque intesa o prassi aziendale in materia.

2. Campo di applicazione.

Il presente accordo si applica allo sciopero nonché ad ogni altra forma di azione sindacale del personale disciplinato dal CCL per quadri, impiegati ed operai che per entità, durata o modalità sia tale da provocare una significativa riduzione o rilevante modifica del servizio pubblico essenziale.

3. Regolamentazione dei conflitti di lavoro.

a) Procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Il sistema di relazioni azienda-sindacato è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti.

Fermo restando il livello di interlocuzione individuato nell'articolo «Sistema di relazioni industriali» del vigente CCL, la presente procedura sostituisce quanto disciplinato al punto 4 del citato articolo, pertanto, i conflitti di lavoro saranno esaminati ed eventualmente risolti come di seguito indicato:

le parti convengono che farà capo ad entrambe l'obbligo di esprimere preventivamente in sede aziendale il tentativo di conciliazione dei conflitti di lavoro. Il relativo incontro dovrà intervenire nei cinque giorni successivi alla richiesta di parte sindacale ovvero entro il termine consensualmente concordato;

per i conflitti in sede locale, trascorso tale termine, in caso di mancato accordo in sede aziendale, le parti, prima di riprendere la propria libertà d'azione, dovranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei tre giorni successivi. Questa seconda fase si svolgerà presso l'associazione degli industriali territorialmente competente;

le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;

durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.

b) Ripetizione della procedura di raffreddamento e conciliazione.

Anche nell'ambito della stessa vertenza, decorsi quarantacinque giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero, il soggetto sindacale che intenda proclamare un successivo sciopero è tenuto nuovamente ad esperire la procedura di cui alla precedente lettera *a)*.

c) Modalità di proclamazione e preavviso minimo.

La proclamazione dovrà essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni e potrà avere ad oggetto un singola azione di sciopero, compresa l'astensione dalle prestazioni accessorie e/o complementari (intendendosi per esse, ai fini del presente accordo, le prestazioni di lavoro supplementare, straordinaria e la reperibilità).

Gli scioperi successivi potranno essere proclamati solo dopo l'effettuazione dello sciopero precedente ovvero dopo la revoca legittimamente disposta ai sensi del successivo punto *e)*.

I soggetti che proclamano lo sciopero dovranno indicare per iscritto con una comunicazione debitamente e chiaramente sottoscritta e datata, le motivazioni, la durata, le modalità di attuazione, il personale e l'ambito territoriale interessati, precisando se si tratta del primo sciopero o di successivo al primo nell'ambito della medesima vertenza.

Tale comunicazione deve essere inoltrata sia alla Rai - Radiotelevisione Italiana che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della normativa di legge.

d) Durata.

Nell'ambito della stessa vertenza, la durata della prima azione di sciopero non potrà superare le ventiquattro ore consecutive.

Le azioni di sciopero successive alla prima e relative alla stessa vertenza non potranno superare in ogni caso le 48 ore consecutive.

e) Intervallo minimo tra le azioni di sciopero.

L'intervallo minimo da osservare tra la conclusione di uno sciopero e la proclamazione del successivo non potrà comunque essere inferiore a sei giorni.

Tale intervallo si applica altresì alle azioni di sciopero proclamate anche da soggetti diversi, ma che, incidendo sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, compromettono oggettivamente la continuità del servizio pubblico.

f) Revoca dello sciopero proclamato.

Al fine di consentire alle aziende di fornire all'utenza con sufficiente anticipo le informazioni di cui all'art. 2 della legge n. 146/1990, la revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, con comunicazione scritta da inviare tempestivamente — con almeno sei giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio dell'azione di sciopero — sia all'azienda che all'apposito ufficio costituito presso l'Autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8, legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000.

La revoca spontanea di azioni di sciopero effettuata dopo che è stata fornita all'utenza l'informativa di cui sopra è giustificata soltanto a seguito del raggiungimento di un accordo tra le parti ovvero di richiesta da parte della commissione di garanzia o della pubblica Autorità.

Nella comunicazione di revoca, pertanto, deve essere precisato se vi sia stata richiesta in tal senso da parte della commissione di garanzia o della pubblica Autorità competente.

g) Calamità naturali ed avvenimenti eccezionali di particolare gravità.

Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente revocati dalle organizzazioni sindacali proclamanti in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere la tutela del diritto dell'utenza alla libertà di informazione globalmente intesa.

4. Prestazioni indispensabili.

Al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto dell'utenza alla libertà di informazione globalmente intesa, dovrà essere assicurata, con le modalità di seguito indicate, l'effettuazione delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero.

Nel caso di proclamazione di azioni di sciopero del personale disciplinato dal CCL per quadri, impiegati ed operai, vengono individuate come prestazioni essenziali che dovranno essere comunque garantite, tutte le prestazioni collegate direttamente o indirettamente:

alla trasmissione di eventi che, per la loro peculiarità vengono indicati con apposita delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

a tutte le trasmissioni elettorali, referendarie o comunque afferenti alle diverse forme di comunicazione politica regolamentate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed a quelle di informazione ed approfondimento che, nei periodi di campagna elettorale per i referendum e per le elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali — ivi compreso l'eventuale periodo di ballottaggio — e per i due giorni successivi al compimento delle operazioni di voto, vengono ricondotte sotto la responsabilità di un direttore di testata ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica». In tal caso l'elenco delle trasmissioni verrà trasmesso in copia al sindacato;

alle trasmissioni di carattere informativo — diverse dai notiziari giornalistici per i quali valgono le previsioni di cui ai successivi punti *a), b), f)* — destinate alle minoranze linguistiche ed all'estero, la cui realizzazione è frutto di accordi o specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

Inoltre, in relazione alla normale programmazione giornaliera dovranno essere assicurati:

a) due giornali radio per il primo canale radiofonico ed un giornale radio sia per il secondo che per il terzo canale radiofonico, della durata di circa 6 minuti;

b) due edizioni di ciascun telegiornale nazionale della durata di circa 6 minuti;

c) un'edizione del telegiornale regionale della durata di circa 5 minuti;

d) tre aggiornamenti del servizio di televideo, nelle fasce mattutina, meridiana e serale per consentire l'informazione anche ai non udenti;

e) due specifici TG di circa 6 minuti per i canali televisivi satellitari all-news;

f) due specifici GR per la produzione informativa per gli italiani all'estero curata da Rai International;

g) due aggiornamenti dell'offerta giornalistica aziendale in Internet.

La trasmissione dei notiziari sopra riportati avverrà nelle fasce di maggior ascolto, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire un'uniforme distribuzione nell'intero arco della giornata.

L'Azienda e le organizzazioni sindacali proclamanti si incontreranno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero per verificare le quote di personale necessarie per garantire esclusivamente le prestazioni indispensabili di cui sopra.

L'individuazione del personale suddetto verrà effettuata con criteri di rotazione.

Esclusioni.

Non è consentita la proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto né lo sciopero di una parte delle mansioni, lo sciopero bianco, lo sciopero ad oltranza, o a scacchiera o a singhiozzo, in quanto le modalità di effettuazione non consentono di garantire le prestazioni essenziali.

Non è, parimenti, consentito coerentemente alle disposizioni concordate in tema di durata dello sciopero che i lavoratori chiamati a garantire le prestazioni minime indispensabili possano scioperare nella giornata o nelle giornate successive a quella in cui si è svolta l'astensione oggetto della proclamazione.

Attuazione delle norme di legge.

Le parti firmatarie del presente protocollo si danno reciprocamente atto e convengono che esso attua quanto previsto dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

02A07353

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROVIGO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte:

Sorelle Fasolo S.n.c. di Fasolo Enriette e Patrizia di Rovigo, già assegnataria del marchio di identificazione n. 14 RO;

Laboratorio Orafo Laila di Orlandini Laila di Rovigo, già assegnataria del marchio di identificazione n. 21 RO;

hanno cessato la loro attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con provvedimento del segretario generale reggente n. 89 del 27 febbraio 2002.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

02A07345

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legisaltivo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 125 del 13 maggio 2002;

n. marchio 37 - TV, Gioielleria Carniato Elia e C. S.n.c., via Stangade n. 34/A - Treviso;

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

02A07346

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 11 marzo 2002 dell'Università dell'Insubria di Varese, recante: «Modificazioni allo statuto.».
(Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2002)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

Il titolo riportato sia nel sommario che alla pag. 52, seconda colonna, è sostituito dal seguente: «Emanazione dello statuto».

Alla pag. 53, seconda colonna, art. 7, comma 1, dove è scritto: «1. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Ateneo ed è nominato dal Ministro. Dura in carica quattro anni accademici e *non* può essere rieletto consecutivamente una sola volta.», leggasi: «1. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia *a tempo pieno* dell'Ateneo ed è nominato dal Ministro. Dura in carica quattro anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.».

Alla pag. 54, prima colonna, art. 7, comma 6, al quinto rigo, dove è scritto: «... il candidato con maggiore anzianità *di* ruolo...», leggasi: «... il candidato con maggiore anzianità *nel* ruolo...».

02A07314

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651131/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 6 0 6 *

€ 0,77